



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527
00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 40 DEL 09 DIC. 2019

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE PER ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO "SANT'EUFEMIA" – CENTRO DIURNO ALZHEIMER SANT'EUFEMIA- COMUNITA' ALLOGGIO E CONVIVENZA IN SEMIAUTONOMIA "PARCO DI VEJO"- CASA ALBERGO "RESIDENZA GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI" CIG. 8134418E13
APPROVAZIONE ATTI

Settore Proponente: SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALE

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento
Francesca Pitucco

Firma addì 08/12/19.....

Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario che con la firma del presente atto attesta che i costi sono da imputare ai seguenti Capp. ed artt. del Bilancio:

- FAVOREVOLE da imputare al Cap. art. del Bilancio
- FAVOREVOLE da imputare al Cap. art. del Bilancio
- FAVOREVOLE da imputare al Cap. art. del Bilancio
- Non comporta impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Valentina Bonaldi

Firma addì 08/12/19.....

Parere del Responsabile Amministrativo dell'Ente in ordine alla regolarità del presente atto secondo la normativa vigente

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

Il Responsabile Amministrativo
Valentina Bonaldi

firma addì 08/12/19.....



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

ESTRATTO

DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2019 in seduta ordinaria come da convocazione n. 13 del 5 dicembre 2019 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00299 dell'11 dicembre 2018, pubblicato sul BUR n. 101 del 13 dicembre 2018, così composto:

		Presente	Assente
EMANUELA PLACIDI	Presidente	X	
PIERPAOLO COLUCCIA	Vice Presidente	X	
DARIO COSCIA	Consigliere	X	
SABRINA DI MARCO	Consigliere	X	
MASSIMILIANO MONNANNI	Consigliere		X

Assistito dal Responsabile Amministrativo, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 9 DICEMBRE 2019

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE PER ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO "SANT'EUFEMIA" – CENTRO DIURNO ALZHEIMER SANT'EUFEMIA- COMUNITA' ALLOGGIO E CONVIVENZA IN SEMIAUTONOMIA "PARCO DI VEJO"- CASA ALBERGO "RESIDENZA GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI" CIG 8132418EA3
APPROVAZIONE ATTI

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.G.R. 527 del 2 novembre 2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000299 dell'11 dicembre 2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 13 dicembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione designato con Ordinanza del Sindaco di Roma, n. 109 del 21 giugno 2018, formalmente insediatosi in data 9 gennaio 2019;

PREMESSO che l'Ente gestisce il Polo Funzionale della Terza Età che comprende la Casa di Riposo "Sant'Eufemia", il Centro Diurno Alzheimer "Sant'Eufemia" e la Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini", per il cui funzionamento si rende necessario l'utilizzo complessivo di n. 9 operatori sociosanitari;



CONSIDERATO:

- che, con DGC n. 176/2019 e relativo schema di accordo di collaborazione, Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali ha affidato agli IRAS, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e dell’art. 38 della Legge Regione Lazio n. 11/2016, ha affidato la gestione di nuove modalità di residenzialità per persone anziane, presso la struttura Parco di Vejo, di proprietà di Roma Capitale sita in via Rocco Santoliquido, 88 – Palazzina C, - composta da due comunità alloggio e una convivenza in semiautonomia,;
- che per il funzionamento di tale struttura si rende necessario l’utilizzo di n. 8 operatori sociosanitari e di n. 1 educatore professionale, tutti con contratto ad orario full time;

ESAMINATO, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2019, nel quale l’Ente ha determinato di non procedere al rinnovo, a decorrere dal 1 gennaio 2020, dei contratti di n. 9 unità del personale sociosanitario operativo nei servizi del Polo Funzionale della Terza Età;

ATTESO che, al fine di evitare l’interruzione o la sospensione dei servizi, che comporterebbe gravissime conseguenze per gli Utenti del Centro Polifunzionale per la Terza Età, l’Ente ha ritenuto, in via strettamente eccezionale e temporanea di avvalersi di un’Agenzia somministrazione di lavoro per il reperimento di n. 9 operatori sociosanitari da assegnare ai servizi, per il periodo 1 gennaio - 28 febbraio 2020, in sostituzione del personale non soggetto a rinnovo contrattuale;

CONSIDERATO che, in considerazione del sopraggiunto fabbisogno di personale sociosanitario rappresentato dall’affidamento della gestione delle strutture dell’istituendo “Parco di Vejo” e che per oggettivi termini temporali, l’Ente non è in grado di espletare procedure atte al reperimento del personale di cui necessita per l’attivazione dei predetti servizi;

ATTESO che, nelle more dell’espletamento del concorso per n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) presso il Settore Socio Educativo Assistenziale dell’Ente – Categoria B – Posizione economica B3 Comparto Funzioni Locali indetto con Decreto del Commissario Straordinario n. 24 del 14 dicembre 2018, così come parzialmente rettificato dal Decreto Commissariale n. 25 del 18 dicembre 2018 occorre comunque garantire l’erogazione dell’attività di assistenza socio-assistenziale dell’Ente sia presso i servizi già attivi del Centro Funzionale della Terza Età sia presso l’istituendo complesso “Parco di Vejo”;

RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’indizione di una procedura di evidenza pubblica atta all’affidamento della gestione del servizio socioassistenziale dei seguenti servizi: Casa di Riposo “Sant’Eufemia”, Centro Diurno Alzheimer “Sant’Eufemia”, Casa Albergo “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini”, comunità alloggio e convivenza in semiautonomia “Parco di Vejo”;



PRESO ATTO dell'istruttoria condotta dal Settore Socio Educativo Assistenziale in merito alla tipologia di procedura da adottare ed all'individuazione degli operatori economici da invitare alla stessa, come da relazione protocollo n. 3275 del 4 dicembre 2019 a firma della dott.ssa Francesca Pitucco, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore predetto;

ESAMINATI i calcoli effettuati dai competenti uffici del Settore Economico-Finanziario in merito al costo del personale necessario per l'erogazione dei citati servizi in base al costo orario del lavoro delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2013 e s.m.i.;

RITENUTO di individuare nella persona della Dott.ssa Valentina Bartuli, dipendente in servizio presso l'Ente, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

ESAMINATI:

- A. lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- B. il Capitolato speciale di gara, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- C. il Disciplinare di gara e modelli di formulazione delle domande, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- D. lo Schema di contratto, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare i predetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Socio-Educativo-Assistenziale;

VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 "Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza";

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e smi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 32/2019, in merito alle modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, in particolare l'art. 36 comma c-bis che prevede che “



per lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro procedura negoziata di cui al precedente lett. C, fatto salvo il maggior numero di soggetti da consultare, almeno quindici operatori economici, ove presenti”;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

per i motivi esposti in narrativa e con il seguente voto

	Favorevole	Contrario	Astenuto
EMANUELA PLACIDI	X		
PIERPAOLO COLUCCIA	X		
DARIO COSCIA	X		
SABRINA DI MARCO	X		
MASSIMILIANO MONNANNI	=	=	=

DELIBERA

1. di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l'individuazione di un soggetto a cui affidare l'attività socio-assistenziale dei seguenti servizi: Casa di Riposo "Sant'Eufemia", Centro Diurno Alzheimer "Sant'Eufemia", Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini" afferenti al Polo Funzionale della Terza Età, Comunità Alloggio e Convivenza in semiautonomia afferenti al complesso "Parco di Vejo", per il periodo dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 per i servizi del Polo Funzionale della Terza Età e per il periodo dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022 per i servizi afferenti al complesso "Parco di Vejo" (e comunque a decorrere della data di sottoscrizione del contratto);
2. di approvare i seguenti atti a base di gara che allegati alla presente Deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale:
 - A. Schema di lettera di invito;
 - B. Capitolato speciale di gara;
 - C. Disciplinare di gara;
 - D. Schema di contratto;
3. di individuare nella persona della Dott.ssa valentina Bartuli, dipendente in servizio presso l'Ente, il Responsabile Unico del Procedimento;
4. che l'importo a base d'asta previsto della procedura è pari ad € 844.796,48, oltre IVA di legge. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari al 2% dell'importo a base d'asta;



5. di riservare a successivo atto l'imputazione della spesa necessaria;
6. di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli atti necessari e propedeutici alle successive fasi di gara.

Il Presidente f.to Emanuela Placidi

Il Vice Presidente f.to Pierpaolo Coluccia

Il Consigliere f.to Dario Coscia

Il Consigliere f.to Sabrina Di Marco



Il Responsabile Amministrativo
f.to Valentina Bonaldi

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del

...10 DIC 2019



Il Responsabile Amministrativo
Valentina Bonaldi



Spett.le OPERATORE ECONOMICO

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio socioassistenziale per anziani presso Casa di Riposo "Sant'Eufemia" – comunita' alloggio e convivenza in semiautonomia "parco di Vejo"- Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini" CIG-

Lettera di invito e trasmissione documentazione di gara

In esecuzione della deliberazione n. adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del....., esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ente intende consultare operatori economici per valutare offerte atte all'esecuzione del servizio/fornitura oggetto della presente lettera di invito e che, a tale fine,

HA INDETTO

una procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento servizio, per le cui specifiche si rinvia alla seguente documentazione di gara trasmessa in allegato:

- Capitolato Speciale
- Disciplinare corredato da allegati
- Schema Contratto

L'Amministrazione resta a disposizione ai recapiti posti in calce e secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

Il RUP



Allegato "B" alla Deliberazione n. 40/2019

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE PER ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO "SANT'EUFEMIA" – CENTRO DIURNO ALZHEIMER "SANT'EUFEMIA- COMUNITA' ALLOGGIO E CONVIVENZA IN SEMIAUTONOMIA "PARCO DI VEJO"- CASA ALBERGO "RESIDENZA GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI"

CIG8134418E13.....



TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI
DELL'APPALTO

ART. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza sociosanitaria così declinato:

Lotto 1: Servizio di assistenza socio-sanitaria presso la Casa di Riposo "Sant'Eufemia" sita in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17- Roma composto da n. 5 operatori sociosanitari full time (36 ore) e n. 1 operatore sociosanitario part time (24 ore)

Lotto 2: Servizio di assistenza socio-sanitaria diurna presso il Centro Diurno Alzheimer "Sant'Eufemia" sita in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17- Roma composto da n. 4 operatori sociosanitari full - time (36 ore)

Lotto 3: Servizio di assistenza socio-sanitaria presso le comunità alloggio e la convivenza in semiautonomia del complesso "Parco di Vejo" sito in Via di Rocco Santoloquido n. 88 – Pal. C. – Roma composto da n. 8 operatori sociosanitari full time (36 ore) e n. 1 educatore professionale full time (36 ore)

Lotto 4: Servizio di assistenza socio-sanitaria diurna presso la Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini" sita in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17- Roma composto da n. 1 operatore sociosanitario full time (36 ore)

ART. 2

Durata dell'appalto

L'appalto ha durate differenti a seconda dell'avvio dei servizi, come da tabella che segue.

In ogni caso farà fede la data del verbale di consegna del servizio, che potrà avvenire posticipatamente rispetto alla stipula del contratto.

La stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto .

Alla scadenza contrattuale l'aggiudicatario è in ogni caso tenuto a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano state concluse eventuali nuove procedure di gara.

Si precisa altresì che la SA ha facoltà di procedere a ripetizione del servizio, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, può avere per oggetto anche un solo lotto.



SERVIZIO	AVVIO PRESUNTO	DURATA
Casa di Riposo "Sant'Eufemia"	01/03/2020	1 anno
Centro Diurno Alzheimer "Sant'Eufemia"	01/03/2020	1 anno
Parco di Vejo	01/03/2020	2 anni
Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini"	01/03/2020	1 anno

ART. 3
Valore dell'appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di € 844.796,49 per l'intero periodo contrattuale, oltre IVA di legge se dovuta.

Gli oneri di sicurezza sono pari al 2% dell'importo a base d'asta.

Gli importi presunti, IVA esclusa, per ogni lotto sottoposto a base di gara, sono così suddivisi e concorrono al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra

LOTTO	STRUTTURA	SERVIZIO	IMPORTO MASSIMO PER SINGOLA DURATA
Lotto n° 1	Casa di Riposo "Sant'Eufemia"	Servizio socioassistenziale h24 – 365 giorni all'anno composto da n. 5 OSS full time (36 ore) e n.1 OSS part time (24 ore)	€ 173.462,56
Lotto n. 2	Centro Diurno Alzheimer Sant'Eufemia	Servizio socioassistenziale diurno composto da n. 4 OSS full time (36 ore)	€ 109.950,76
Lotto n° 3	Parco di Vejo	Servizio socioassistenziale h24 – 365 giorni all'anno per n. 2 comunità alloggio composto da n. 6 OSS full time (36 ore) Servizio socioassistenziale diurno per una convivenza in semiautonomia composto da n. 2 OSS full time (36 ore) Educatore professionale full time (36 ore)	€ 533.895,48



Lotto n° 4	Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini"	Servizio socioassistenziale diurno composto da n. 1 OSS full time (36 ore)	€ 27.487,69
------------	--	--	-------------

1. L'importo definitivo sarà determinato dal ribasso offerto da applicare all'importo complessivo presunto suddetto.
2. Deve essere presentata una sola offerta per tutti i lotti ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. 50/2016
3. L'aggiudicazione verrà effettuata previa verifica dei requisiti speciali e generali come per legge.

ART. 4

Dimensioni del servizio

1. I servizi oggetto del presente appalto, così come indicati nel precedente art. 3, sono articolati nel seguente schema di impiego del personale sociosanitario:

LOTTO	STRUTTURA	SERVIZIO	PERSONALE RICHIESTO
Lotto n° 1	Casa di Riposo "Sant'Eufemia"	Servizio socioassistenziale h24 – 365 giorni all'anno	n. 5 Operatori Socio Sanitari con orario full time (36 ore) n. 1 Operatore Socio Sanitario con orario part time (24 ore)
Lotto n. 2	Centro Diurno Alzheimer Sant'Eufemia	Servizio socioassistenziale diurno dal lunedì al venerdì tutto l'anno	4 Operatori Socio Sanitari con orario diurno full time (36 ore)
Lotto n° 3	Parco di Vejo	Servizio socioassistenziale h24 – 365 giorni all'anno per n. 2 comunità alloggio Servizio socioassistenziale diurno per una convivenza in semiautonomia	6 Operatori Socio Sanitari con orario diurno e notturno full time (36 ore) per n. 2 comunità alloggio 2 Operatori Socio Sanitari con orario diurno full time (36 ore) Un educatore professionale full time (36 ore)



Lotto n° 4	Casa Albergo “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini”	Servizio socioassistenziale diurno dal lunedì al venerdì tutto l’anno	n. 1 Operatore Socio Sanitario con orario full time (36 ore)
------------	--	---	---

2. L’espletamento dei servizi sarà assicurato dall’aggiudicatario, che contribuirà alla loro gestione con la SA per il tramite della propria organizzazione, mettendo a disposizione il personale qualificato, secondo la vigente normativa.

ART. 5

Luogo di espletamento dei servizi

1. Ferme restando le specifiche successive, le prestazioni relative a ciascun servizio sono svolte nei modi e luoghi che seguono:
- a) assistenza sociosanitaria presso la Casa di Riposo “Sant’Eufemia” sita in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17- – Roma. La Casa ospita n. 18 ospiti di genere femminile ed è collocata in un immobile di proprietà della SA, che ospita altresì un Centro Diurno Alzheimer e una Casa Albergo;
 - b) assistenza sociosanitaria presso il Centro Diurno Alzheimer “Sant’Eufemia” sito in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17- – Roma. Il centro può ospitare in contemporanea una capienza giornaliera massimo pari a n. 25 ospiti di genere femminile ed è collocata in un immobile di proprietà della SA, che ospita altresì la suddetta Casa di Riposo e una Casa Albergo;
 - c) assistenza sociosanitaria presso le strutture residenziali del complesso “Parco di Vejo” sito in Via di Rocco Santoloquido n. 88 – Pal. C. – Roma composte da n. 2 comunità alloggio ciascuna con capienza massima pari a n. 10 ospiti e una convivenza in semiautonomia per massimo n. 5 ospiti. Le strutture sono collocate in un immobile di proprietà di Roma Capitale destinato temporaneamente agli IRAS Roma Capitale ai fini dell’erogazione dei servizi
 - d) assistenza sociosanitaria presso la Casa Albergo “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini” sita in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17- Roma. La Casa Albergo ospita Massimo n. 10 ospiti ed è collocata in un immobile di proprietà della SA, che ospita altresì un Centro Diurno Alzheimer e una Casa di Riposo

ART. 6

Caratteristiche e finalità

Seguono sintetiche descrizioni dei servizi oggetti dell’appalto, rinviando ad ulteriori specifiche in base alla normativa vigente di riferimento.



1 La Casa di Riposo Sant'Eufemia, accreditata al Dipartimento Politiche Sociali con prot. n. QE/57749/2019 del 7/08/2019, è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, integrata nel sistema dei servizi territoriali, che offre una risposta socio-assistenziale al bisogno abitativo, tutelare, di autorealizzazione e di inclusione sociale di anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che necessitano di protezione nell'arco temporale dell'intera giornata.

La struttura, offre vitto, alloggio, servizi generali ed interventi di carattere socio-assistenziale assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio e finalizzati al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive e relazionali delle ospiti, secondo un approccio riabilitativo globale, di tipo individualizzato e multidimensionale sintetizzato nel Piano Assistenziale Individuale (PAI).

2 Il Centro Diurno per Malati di Alzheimer e Demenze Correlate "S. Eufemia" (d'ora in avanti Centro Diurno), accreditato al Dipartimento Politiche Sociali con prot. n. QE/57751/2019 del 7/08/2019 , è un socio-terapeutico riabilitativo di carattere semi-residenziale destinato a pazienti con diagnosi di malattia d'Alzheimer o altra forma di demenza, di intensità medio-lieve istituito mediante la sottoscrizione di un apposito accordo tra il Municipio II, e l'IPAB IRAS . Si rivolge a persone affette da patologia di Alzheimer e sindromi correlate con deterioramento cognitivo di grado medio-lieve, residenti nei municipi afferenti e corrispondenti alla Asl RM 1. La struttura può ospitare fino ad un massimo di n. 25 utenti al giorno; in base al Piano di Intervento Individuale ogni paziente può essere inserito con frequenza bisettimanale o trisettimanale. Il Centro Diurno è aperto nei giorni feriali dalle 8.00 alle 16.30; dalle ore 7.30 è attivo il servizio di trasporto che termina entro le 17.30 circa. Il centro è aperto tutto l'anno tranne i giorni corrispondenti alle festività civili e religiose.

3 Le Comunità Alloggio e la Convivenza in Semiautonomia per anziani autosufficienti, rappresentano una risposta allo stato di bisogno di persone anziane, a partire dai 65anni, che, per motivi sociali o relazionali accertati, non sono nelle condizioni di vivere autonomamente presso il proprio domicilio e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo. La struttura dovrà pertanto garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica.

4 La Casa Albergo, accreditata al Dipartimento Politiche Sociali con prot. n. QE/57750/2019 del 7/08/2019, è una struttura a ciclo residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, integrata nel sistema di servizi territoriali, che offre una risposta all'emergenza alloggiativa e di inclusione sociale della persona anziana autosufficiente evitando l'istituzionalizzazione nelle Case di Riposo e garantendo il mantenimento delle autonomie, contrastando inoltre i fenomeni di senescenza e perdita dell'autosufficienza connessi ad eventi traumatici quali l'abbandono del proprio contesto territoriale di riferimento.



Tutti i servizi devono essere svolti con personale avente i requisiti di base e professionali indicati nel Titolo II, art. 10

L'aggiudicatario è tenuto ad individuare per tutti i lotti distintamente ovvero per ogni lotto in modo distinto un referente che assicuri il raccordo con le figure di coordinamento tecnico- organizzativo del settore socioeducativo assistenziale della SA.

ART. 7

Funzionamento globale dei servizi e prestazioni erogate

Lotto n. 1 Casa di Riposo “Sant’Eufemia”

La Casa di Riposo S. Eufemia è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, che offre vitto, alloggio, servizi generali ed interventi di carattere socio-assistenziale assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio e finalizzati al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive e relazionali delle ospiti, secondo un approccio riabilitativo globale, di tipo individualizzato e multidimensionale facente perno sul Piano Assistenziale Individuale (PAI).

In via subordinata alla disponibilità di posti, la struttura offre, altresì, un servizio di accoglienza alloggiativa e di supporto alla persona da realizzarsi in caso di bisogni abitativi ed assistenziali temporanei, secondo la formula del pensionato.

La Casa è destinata ad un massimo di n. 18 donne ultra sessantenni, autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, contraddistinte da fragilità bio-psico-sociali di livello lieve, in grado di svolgere le attività della vita quotidiana mediante minime forme di supporto e facilitazione.

All'interno della Casa di Riposo, che richiede una assistenza sociosanitaria diurna e notturna senza alcuna interruzione temporale, l'operatore sociosanitario:

Svolge attività di assistenza tutelare continuativa diurna e notturna (rispondendo ai solleciti inoltrati dalle ospiti verbalmente o per mezzo del sistema di chiamata ed effettua controlli ad intervalli non superiori alle due ore in ciascuna camera).

Realizza, su programmazione, azioni di supporto alla persona nella gestione delle principali attività della vita quotidiana, in relazione ai seguenti ambiti di intervento:

- cura ed igiene della persona (vestizione, bagno assistito, eventuale cambio ausili di incontinenza, assistenza durante l'assunzione dei pasti, al momento della levata e del coricamento)
- cura ed igiene ambientale (riordino della stanza, cambio del letto)
- prestazioni sanitarie a bassa soglia (rilevazione/registrazione dei parametri vitali, monitoraggio assunzione terapie farmacologiche, interventi igienico-sanitari di semplice esecuzione).



Promuove la socializzazione e le relazioni interpersonali tra le ospiti della Casa di Riposo, collaborando, su programmazione, alla realizzazione di attività aggregative di carattere ricreativo e culturale.

Partecipa alle riunioni dell'equipe multidisciplinare finalizzate alla stesura e all'aggiornamento dei PAI e alle riunioni dell'equipe multidisciplinare finalizzate alla programmazione e alla verifica del servizio.

Lotto n. 2 Centro Diurno per Malati di Alzheimer e Demenze Correlate "S. Eufemia"

Il Centro Diurno Alzheimer è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre i sintomi dei processi degenerativi cognitivi, funzionali e comportamentali degli utenti, stimolando la riattivazione delle risorse psico-fisiche residue;
- contenere la comorbilità;
- promuovere la permanenza della persona affetta da demenza all'interno del proprio ambiente di vita, evitando o posticipando il ricorso all'istituzionalizzazione;
- offrire un'assistenza globale e calibrata su piani di intervento personalizzati (P.A.I.);
- gestire i disturbi del comportamento associati alla demenza, implementando strategie assistenziali e di prevenzione finalizzate a rallentare il progredire della patologia;
- supportare le famiglie nell'assistenza continuativa dell'anziano al domicilio.

Così come stabilito dall'accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, l'equipe si compone di figure professionali differenziate; per quanto concerne l'operatore sociosanitario sono di seguito identificate le mansioni principali, che devono, in ogni caso, essere revisionate in modo costante, tramite la predisposizione di un piano di lavoro integrato. Nell'ambito del servizio erogato, il personale socio-sanitario è assegnatario delle seguenti prestazioni assistenziali:

1. servizio di assistenza quotidiana al trasporto, dedicato agli utenti che fruiscono di tale prestazione;
2. servizio di accoglienza diurna, per un massimo di 25 utenti, definita dal piano personalizzato di intervento;
3. servizio di assistenza alla persona (custodia e vigilanza continuativa dell'utenza, assistenza nelle operazioni di igiene personale e di accompagnamento all'uso dei servizi igienici, supporto alla mobilitazione, sorveglianza e assistenza durante la fruizione dei pasti);
4. servizio di supporto all'implementazione di attività di animazione sociale, riabilitazione cognitiva, terapia occupazionale, stimolazione sensoriale e motoria, in collaborazione con l'equipe multidisciplinare ed altri servizi e/o realtà associative territoriali in rete con il Centro Diurno;



5. servizio di assistenza al personale infermieristico nell'attivazione del 118 in caso di emergenza sanitaria.

Tali mansioni, coordinate e supervisionate dal responsabile del servizio (Psicologo), sono svolte dal personale socio-sanitario in collaborazione con l'equipe multidisciplinare del Centro Diurno (Educatore Professionale, Infermiere Professionale, Assistente Sociale), in base alle specifiche competenze di ciascuna professionalità impiegata ed in forma integrata con la programmazione di attività riabilitative, realizzate da figure professionali esterne (musicoterapeuta, fisioterapista, ecc...)

Lotto n. 3 “Parco di Vejo” n. 2 Comunità Alloggio e n. 1 Convivenza in Semiautonomia

Considerando che ogni modulo della residenzialità per anziani “**Parco di Vejo**” si rivolge a persone autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti, in grado di svolgere autonomamente e/o mediante forme leggere di supporto le funzioni basilari e strumentali della vita quotidiana il compito degli operatori socio-sanitari all'interno del complesso residenziale consiste nell'affiancare gli ospiti nella vita quotidiana, favorendone l'autonomia e provvedendo ad erogare azioni di sostegno nei casi di maggior fragilità, a diversi livelli ed in base ai piani di assistenza individuali.

Nelle **Comunità Alloggio**, 2 strutture di n. 10 ospiti ciascuna, essendo prevista la presenza del personale socio-sanitario h24/365 giorni l'anno, in base al rapporto numerico operatore-utente conforme a normativa vigente, il servizio di assistenza comprende due tipologie di macrointerventi:

Azioni alla cura della persona, quali:

- aiuto nell'igiene quotidiana e periodica
- aiuto nella vestizione;
- aiuto nella mobilizzazione ;
- aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria;
- rilevamento parametri vitali
- vigilanza sulla corretta autosomministrazione delle prescrizioni farmacologiche
- indicazioni sulle corrette norme igieniche;
- aiuto per la preparazione dei pasti
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono , dell'autobus, ecc.);
- vigilanza sulle condizioni generali della persona anche al fine di monitorare il piano assistenziale - stimoli per favorire la promozione, il mantenimento, il consolidamento delle relazioni familiari e sociali;

Assistenza domestica intesa come azioni di supporto rivolte al governo dell'alloggio e alle attività domestiche, che in particolare consistono in:



- -pulizia e riassetto dell'alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni primarie (camera, bagno etc.);
- vigilanza del decoro dell'alloggio ed eventuale smaltimento di rifiuti
- -lavanderia e guardaroba, cambio della biancheria, indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie;
- -aiuto e controllo nella preparazione dei pasti;
- -aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono , dell'autobus, ecc.);
- -vigilanza sulle condizioni generali della persona anche al fine di monitorare il piano assistenziale -stimoli per favorire la promozione, il mantenimento, il consolidamento delle relazioni familiari e sociali;

Assistenza domestica intesa come azioni di supporto rivolte al governo dell'alloggio e alle attività domestiche, che in particolare consistono in:

- -pulizia e riassetto dell'alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni primarie (camera, bagno etc.);
- vigilanza del decoro dell'alloggio ed eventuale smaltimento di rifiuti
- -lavanderia e guardaroba, cambio della biancheria, indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie;
- -aiuto e controllo nella preparazione dei pasti;
- -aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono , dell'autobus, ecc.);
- -stimoli per favorire la promozione, il mantenimento, il consolidamento delle relazioni familiari e sociali;

Il personale che eroga prestazioni di assistenza domestica e di assistenza alla persona è coinvolto nella predisposizione, monitoraggio e verifica dei PAI insieme alle figure destinate al coordinamento dei servizi in rappresentanza della SA.

Nel modulo della **Convivenza in semi-autonomia**, che ospita n.5 ospiti, il personale socio-sanitario affianca gli ospiti nella organizzazione della convivenza e nei processi di autogestione, mediante azioni di accompagnamento e mediazione, variamente declinate in base ai livelli di autonomia globale, espressi dalla compagine utenti.

Tutto il personale socio-sanitario impiegato nel complesso residenziale "Parco di vejo" coadiuva l'equipe nell'implementazione di azioni volte alla cura delle relazioni sociali all'interno delle comunità e sul territorio, orientate al mantenimento e al potenziamento delle risorse residue della persona anziana, con particolare riferimento a:

- attività di animazione ed organizzazione del tempo libero



- accompagnamento per uscite

Per l'esecuzione delle prestazioni dei servizi afferenti al complesso "Parco di vejo" è altresì richiesta la figura di un educatore professionale.

- pianificare ed implementare l'intervento educativo rivolto alla comunità (progetto generale del servizio)
- pianificare ed implementare l'intervento educativo rivolto alla singola persona, in funzione educative e riabilitativa

La progettazione e la gestione di attività legate alla vita quotidiana, in funzione educativa e riabilitativa, dovranno concernere:

- accoglienza
- stimolazione cognitiva
- rimotivazione
- orientamento autobiografico
- stimolazione delle abilità manuali e sensoriali
- contenimento dei disturbi comportamentali
- cura delle relazioni individuali/gruppali e socializzazione all'interno della comunità e, ove possibile, sul territorio
- promozione del lavoro di equipe e di rete

Lotto n. 4 - Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini"

Il personale socio-sanitario affianca gli ospiti, presenti in numero Massimo pari a n. 10, nella organizzazione della convivenza e nei processi di autogestione, mediante azioni di accompagnamento e mediazione, variamente declinate in base ai livelli di autonomia globale, espressi dalla compagine utenti.

L'operatore, nell'espletamento delle attività previste, deve operare in modo tale da stimolare la / le persone seguite nel mantenimento e rafforzamento delle proprie abilità nella cura del sé e delle relazioni sociali

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività:

- aiuto per il governo della casa;
- aiuto per l'igiene e cura della persona;
- aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative, visite mediche, commissioni, ecc.
- interventi tesi a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con le strutture e/o risorse del territorio attraverso: il coinvolgimento delle reti di prossimità e parentali e/o il consolidamento e/o attivazione di rapporti con strutture ricreative, culturali, associative del territorio.



In considerazione della collocazione della Casa Albergo in una sede che ospita altresì una Casa di Riposo ed un Centro Diurno Alzheimer il personale socio-sanitario partecipa all'implementazione di azioni volte alla cura delle relazioni sociali all'interno delle comunità e sul territorio, orientate al mantenimento e al potenziamento delle risorse residue della persona anziana, con particolare riferimento a:

- attività di animazione ed organizzazione del tempo libero
- accompagnamento per uscite

Referenti e professionalità a carico della SA

Il referente, unico per i n. 3 lotti o singolo per ciascun lotto, risponderà dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di curare il collegamento con il coordinatore indicato dalla SA per ciascun servizio, con i quali effettuerà incontri di verifica sull'andamento dei servizi, con cadenza almeno mensile e/o all'occorrenza.

Al coordinatore della SA saranno assegnati i seguenti compiti:

- coordina gli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi dei servizi, nonché raccordo con il servizio sociale competente e con le altre istituzioni coinvolte nei progetti assistenziali (ASL, autorità giudiziaria, altre figure professionali);
- si raccorda con la gestione amministrativa e contabile della SA
- orienta e affianca operativamente il personale nella gestione delle attività assistenziali, garantendo elevati standard qualitativi delle prestazioni.
- Partecipa alla valutazione delle domande di ammissione e delle istruttorie relative alle dimissioni.
- Svolge il ruolo di referente dei Piani di Assistenza Individuali.
- Promuove la collaborazione multidisciplinare, stimolando la partecipazione attiva delle singole professionalità all'individuazione di soluzioni organizzative e gestionali migliorative del servizio
- Partecipa alle riunioni dell'equipe multidisciplinare finalizzate alla stesura e all'aggiornamento dei PAI.
- Partecipa alle riunioni dell'equipe multidisciplinare finalizzate alla programmazione e alla verifica del servizio.
- Supervisiona e collabora alla progettazione dal punto di vista educativo, monitorando la realizzazione delle attività di animazione e riabilitazione

Agli IRAS Roma Capitale spettano inoltre prestazioni e progetti per mezzo di altre figure professionali che saranno messe a disposizione a seconda del bisogno.

Le prestazioni di cui al presente capitolato con autonomia organizzativa ma parimenti impegnandosi ad armonizzare il proprio personale con tutte le figure professionali afferenti alla SA, rispettando le



normative vigenti (nazionali, regionali e comunitarie) per il settore, gli eventuali indirizzi, accordi di programma e qualsiasi altro atto che la SA dovesse adottare e/o modificare nell'arco della vigenza del contratto.

2 Le modalità organizzative devono risultare da specifica idonea documentazione conservata presso l'aggiudicatario e disponibile per eventuali verifiche. Il settore Socio Educativo Assistenziale della SA svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli interventi.

3 Fanno altresì riferimento alle seguenti modalità procedurali, oggetto di accordo tra SA e aggiudicatario:

- analisi del bisogno del servizio di cui trattasi;
- modalità di gestione del servizio;
- progetto globale del servizio e piani di lavoro individuali;
- indicazione dei tempi di durata del servizio, delle fasce orarie di intervento e del budget disponibile
- gestione di eventuali variazioni del servizio e dei progetti;
- verifica degli interventi;
- eventuale utilizzo di specifica modulistica predisposta in collaborazione con il committente;

5 Pertanto, gli interventi oggetto della gara, in quanto parte di un più organico piano assistenziale individualizzato predisposto dal Settore Socio Educativo Assistenziale della SA, vengono comunicati all'aggiudicatario, che individua gli operatori cui assegnarli e si impegna ad assicurare gli interventi attenendosi ai programmi concordati ed alle indicazioni tecnico organizzative agli stessi connesse.

7 Gli operatori, tramite un loro coordinatore, si raccordano con le diverse competenze all'interno dei Servizi Sociali in merito alla programmazione, verifica e valutazione del servizio di cui trattasi.

8 Tali raccordi, da realizzare all'interno dell'orario di lavoro, si intendono estensibili, per iniziativa dei Servizi Sociali, e in presenza di situazioni di particolare criticità, ad altri organi istituzionali coinvolti, a vario titolo, nella programmazione ed attuazione degli interventi stessi. Il committente ha facoltà di effettuare controlli sul lavoro svolto dagli operatori, dipendenti del soggetto aggiudicatario, verificando il rispetto degli orari delle prestazioni e la qualità delle attività realizzate.

ART. 9 Orari di funzionamento

Lotto n. 1 Casa di Riposo "Sant'Eufemia": il servizio deve garantito tutti i giorni dell'anno solare, senza alcuna interruzione, con turnazione h24 suddivisa secondo lo schema mattina (7.00/14.00),



pomeriggio (14.00/21.00), notte (21.00/7.00), smonto e riposo.

Lotto n. 2 Centro Diurno per Malati di Alzheimer e Demenze Correlate “S. Eufemia”: il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, per l’intero anno solare, ad eccezione delle festività previste dal calendario nazionale, eventualmente coincidenti con i giorni di apertura.

La fascia oraria di fruizione del Centro Diurno da parte dell’utenza è 9.00-16.00.

Il monte ore lavorativo del personale socio-sanitario è pari a 36 ore settimanali, distribuite su una turnazione scalare che, onde garantire il servizio di trasporto con accompagnamento per gli utenti che si avvalgono di tale prestazione, si articola in modo progressivo dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

Operatore socio-sanitario	Orario di lavoro
A	7.00 - 14.00 (trasporto andata)
B	8.00 - 15.00
C	9.00 - 16.00
D	10.00 - 17.00 (trasporto ritorno)

Lotto n. 3 “Parco di Vejo” n. 2 Comunità Alloggio: il servizio deve garantito tutti i giorni dell’anno solare, senza alcuna interruzione, con turnazione h24 suddivisa secondo lo schema mattina (7.00/14.00), pomeriggio (14.00/21.00), notte (21.00/7.00), smonto e riposo.

Lotto n. 3 “Parco di Vejo” Convivenza in Semiautonomia: il servizio deve essere garantito dal lunedì al sabato per n. 12 ore giornaliere, eccezionalmente nei giorni festivi in base ad accessi programmati predisposti dal Coordinamento. Salvo eccezionalità l’orario di funzionamento si colloca di norma nella fascia oraria compresa fra le 8.00 e le 20.00, suddiviso in due turni, mattina (8.00/14.00) e pomeriggio (14.00/20.00)

Lotto n. 3 “Parco di Vejo” n. 2 Comunità Alloggio e una Convivenza in Semiautonomia: l’educatore professionale, impiegato con orario full time (36h settimanali) dovrà garantire la presenza per n. 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, per un totale giornaliero di n. 6 ore, prevedendo per n. 2 giorni alla settimana un orario di presenza procrastinato nel pomeriggio (es. 11.00/17.00)

Lotto n. 3 “Parco di Vejo” n. 2 Comunità Alloggio: il servizio deve garantito tutti i giorni dell’anno solare, senza alcuna interruzione, con turnazione h24 suddivisa secondo lo schema mattina (7.00/14.00), pomeriggio (14.00/21.00), notte (21.00/7.00), smonto e riposo.

Lotto n. 3 “Parco di Vejo” Convivenza in Semiautonomia: il servizio deve essere garantito dal lunedì al sabato per n. 12 ore giornaliere, eccezionalmente nei giorni festivi in base ad accessi programmati predisposti dal Coordinamento. Salvo eccezionalità l’orario di funzionamento si colloca di norma nella



fascia oraria compresa fra le 8.00 e le 20.00, suddiviso in due turni, mattina (8.00/14.00) e pomeriggio (14.00/20.00)

Lotto n. 3 “Parco di Vejo” n. 2 Comunità Alloggio e una Convivenza in Semiautonomia: l’educatore professionale, impiegato con orario full time (36h settimanali) dovrà garantire la presenza per n. 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, per un totale giornaliero di n. 6 ore, prevedendo per n. 2 giorni alla settimana un orario di presenza procrastinato nel pomeriggio (es. 11.00/17.00)

TITOLO II PERSONALE

ART. 10

Personale addetto al servizio

1. L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al precedente articolo 7 mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.
2. A tal fine l’aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto l’elenco completo del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, ivi compreso il referente dell’appalto o i referenti dei singoli lotti, con l’indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae.
3. In particolare, sulla base del progetto presentato in sede di offerta, l’aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni di cui all’art. 7 del Capitolato.
4. L’aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di personale tale da poter assicurare la copertura degli interventi richiesti all’art. 9 garantendone altresì la completa esecuzione secondo il progetto globale di ciascun servizio nonché i piani individuali di intervento.
5. Per garantire la continuità dei servizi di cui ai lotti n°1-2-4, data la particolarità e la delicatezza degli stessi, ricadendo in un ambito sociale ed educativo, che esige la tutela della salute psico-fisica di utenti particolarmente fragili, conformemente alla normativa vigente nonché alle Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” (approvate con Delibera n. 114 del 13.02.2019) l’affidatario dovrà garantire il riassorbimento del personale già impiegato nelle stesse attività, compatibilmente con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dall’affidatario.
6. Le prestazioni di cui al presente capitolato vengono rese dall’affidatario del servizio con personale idoneo in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti di base:

- età minima 18;
- capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme;



- idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con anziani;
- assenza di condanne penali e di carichi penali .
- Tutto il personale deve possedere attitudine alla relazione di aiuto, all'ascolto, alla condivisione emotiva delle esperienze, dinamicità, elasticità e maturità professionale, capacità di lavorare in gruppo.

Requisiti professionali

Per gli operatori sociosanitari almeno n. 3 anni di pregressa esperienza nel settore dei servizi socio-educativi rivolti ad anziani. Rappresenta titolo di preferenza l'esperienza maturata in strutture a carattere residenziale.

Per l'educatore professionale: dovrà essere in possesso del diploma specifico di educatore professionale o del diploma specifico di laurea o equipollente e aver maturato un'esperienza pregressa documentata di almeno tre anni n. 3 anni nel settore dei servizi socio-educativi rivolti ad anziani. Rappresentano titolo di preferenza la conoscenza delle principali tecniche terapeutiche in uso con la tipologia di utenze dell'appalto (es. Validation Therapy, Terapia della reminiscenza, Musico ed Arte Terapia, Terapia occupazionale etc..)

Per gli operatori sociosanitari devono essere garantite le sostituzioni per cui l'organico degli operatori fissi deve essere integrato con pari e sufficienti unità sostitutive.

Per l'educatore professionale, data la diversa funzione, non è di norma richiesta la sostituzione, salvo casi di assenza particolarmente prolungata che possano inficiare la funzionalità del servizio.

L'affidatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del seguente corredo: pass di riconoscimento appuntato in maniera visibile, contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza e vestiario idoneo nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute.

L'affidatario si impegna a verificare il possesso e la permanenza dei requisiti di base sopracitati e a comunicare qualsiasi variazione all'Amministrazione, si impegna altresì ad utilizzare in modo continuativo e secondo le esigenze di servizio il personale offerto, avente i requisiti professionali di cui al presente articolo. L'affidatario si impegna a trasmettere l'elenco delle unità lavorative che verranno preferibilmente utilizzate per le sostituzioni del personale assente per qualsiasi causa. Per ogni unità sostituita dovranno essere indicati i dati anagrafici e documentati i titoli di studio e di servizio che danno diritto alla nomina.

Per ogni nuova unità fissa o sostituita non compresa negli elenchi già forniti alla SA prima dell'inizio del servizio, l'affidatario si impegna a trasmettere al Settore Socio Educativo dell'Ente, prima o



contemporaneamente (nel caso di sostituzione immediata) all'avvio in servizio, la documentazione di cui sopra, per la verifica dei requisiti di base e professionali. In ogni caso le sostituzioni in atto non possono complessivamente superare il 25% del personale fisso.

Presso l'affidatario devono essere conservate le certificazioni sanitarie del personale previste dalle vigenti normative, parimenti le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti ostativi all'assunzione della Pubblica Amministrazione.

La SA ha facoltà di verifica e controllo delle certificazioni relative agli operatori.

Tutto il personale, afferente alla SA nonché all'affidatario, deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari. E' fatto divieto a tutto il personale di accettare mance, compensi, regali di ogni genere da parte dei fruitori dei servizi e loro familiari.

Ciascun soggetto, SA e affidatario, si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale, assumendosi tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

L' affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti.

Gli operatori dell'aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo della SA e l'obbligo di fattiva collaborazione da parte della medesima, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso e rispondono dell'operato esclusivamente al coordinatore del servizio.

Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra gli IRAS Roma Capitale ed il personale dell'impresa, la quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva la SA da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata. Ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.LGS. 276/2003, l'acquisizione del personale già impiegato nel servizio non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

La SA si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al servizio per comprovati motivi. In tal caso l'aggiudicatario provvederà a quanto richiesto entro e non oltre 15 (*quindici*) giorni senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.

ART. 11 Formazione

L'aggiudicatario si impegna a garantire per il personale impiegato nei servizi una costante opera di



formazione ed aggiornamento. A tal fine con cadenza annuale presenta alla SA una relazione concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento sostenute dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato.

Qualora gli IRAS Roma Capitale organizzino o propongano iniziative di riqualificazione ed aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione di almeno un operatore per tipologia di servizio anche in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per l'Ente Committente.

ART. 12 Applicazioni contrattuali

1. L'aggiudicatario, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore di soci e dipendenti impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dipendenze, si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Gli IRAS Roma Capitale sono esonerati espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. L'aggiudicatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
3. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
4. La SA, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20%(venti per cento) dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'aggiudicatario si sia posto in regola, né potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardo di pagamento, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.
5. L'aggiudicatario è tenuto a fornire, su richiesta degli IRAS Roma Capitale, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.

ART. 13 Sicurezza dei lavoratori

1. L'aggiudicatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs.vo n.81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del



responsabile della sicurezza.

TITOLO III
PROCEDURA
DIGARA

ART. 14
Gara per l'aggiudicazione

1. Il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016.
2. L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida, se ritenuta conveniente.

ART. 15
Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, sulla base dei seguenti elementi:
 - qualità e valore tecnico dell'offerta, fino ad un massimo di 70 punti
 - offerta economica, fino ad un massimo di 30 punti
2. I punteggi sopra indicati saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

A. QUALITA' E VALORE TECNICO DELL'OFFERTA (punti 70/100)

Sulla base di quanto specificato nel CSA, il concorrente dovrà descrivere in forma chiara e sintetica quanto richiesto, strutturando il progetto in modo da evidenziare in paragrafi i sub criteri indicati. La relazione dovrà consistere in massimo 25 pagine in formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini superiori e inferiori uguali a 4, sinistro 3 e destro 2. Nel computo delle pagine non sono inclusi i curricula degli operatori che si considerano allegati obbligatori.

CRITERIO	PONDERAZIONE
A) Progetto organizzativo del servizio: schema organizzativo complessivo che il concorrente intende adottare, in riferimento ai compiti, alle funzioni ed agli obiettivi. Verranno valutati in particolar modo: A1) le metodologie di lavoro intese come articolazione e rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza e dei singoli servizi A2) Modalità di programmazione e gestione del progetto individuale di ciascuna tipologia di utenza dei servizi	Massimo n. 15 (quindici) punti



A3) le modalità di rapporto tra il concorrente e la committenza nonché tra il concorrente e il contesto di riferimento (inteso come famiglie, altri servizi coinvolti etc..)	
B) Organizzazione e gestione del personale per lo svolgimento del servizio (unità di personale impiegate, contenimento del turn over, sistemi di formazione e/o incentivazione)	Massimo n. 20 (venti) punti
C) Valutazione dei requisiti professionali se superiori a quelli richiesti dall'art. 10 del capitolato e valutazione dei titoli preferenziali del personale proposto dal concorrente in base ai curricula vitae	Massimo n. 20 (venti) punti
D) Sinergie ed animazione, sviluppate grazie a competenze del concorrente ovvero sviluppate in sinergia con il tessuto sociale (es. Associazionismo, volontariato, altri soggetti del Terzo settore) allo scopo di migliorare la qualità complessiva dei servizi e la soddisfazione dell'utenza (a titolo di esempio verranno valutati l'impiego di volontari quale arricchimento della socializzazione oppure proposte di animazione con il coinvolgimento di soggetti terzi per animazione interna alle strutture oppure occasioni di uscite/gite/interazione con altre strutture)	Massimo n. 10 (dieci) punti
E) Servizi migliorativi offerti che consentano di ampliare l'offerta delle prestazioni offerte all'utenza. I servizi migliorativi devono essere illustrati in modo dettagliato, con precisazione di termini, tempi e modalità di attuazione in modo che se ne possa accertare la concretezza, l'utilità e il grado di realizzabilità.	Massimo n. 5 (cinque) punti

B. OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)

Il punteggio massimo attribuibile, pari a 30/100, verrà attribuito in modo automatico, con l'applicazione della seguente formula:

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio pari o inferiore a n. 30 punti calcolato tramite la seguente formula:

$$P_i = O_{\min} \times 30 / O_i$$

dove:

P_i = Punteggio attribuito al concorrente i -esimo

O_{\min} = Offerta più bassa alla quale verranno attribuiti punti 30

O_i = Offerta concorrente i -esimo

Al concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa rispetto al prezzo a base d'asta, sono attribuiti 30 punti; alle altre offerte sono assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la formula con il troncamento al secondo decimale.

ART. 16

Commissione giudicatrice

1. L'offerta verrà valutata da una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016



ART. 17
Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposito atto del Consiglio di Amministrazione degli IRAS Roma Capitale.

La stazione appaltante comunica l'aggiudicazione definitiva entro cinque giorni lavorativi ai soggetti indicati dall'art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs 50/2016.

Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante procederà alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra concorrenti precedentemente sorteggiati.

La stazione appaltante procederà d'ufficio alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in fase di gara.

TITOLO IV
ONERI

ART. 18
Stipulazione del contratto

1. Diventa efficace l'aggiudicazione per l'esito positivo delle verifiche di legge e decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula del contratto dandone comunicazione entro cinque giorni lavorativi, ai soggetti di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs 50/2016.
2. La stipula del contratto deve avvenire al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, da parte della stazione appaltante.
3. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la SA può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, fatto salvo ogni danno subito.
4. Nel caso di cui al comma 2, gli IRAS Roma Capitale procederanno all'aggiudicazione a favore dell'impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari; restano, inoltre, a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese relative alla procedura di affidamento e di gara per cui si è dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 19
Cauzione definitiva

1. L'aggiudicatario deve aver prodotto, prima della stipulazione del contratto, una cauzione



definitiva, fissata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione calcolato sulla base del valore complessivo come risultante dall'offerta economica determinata in esito alla procedura di gara.

2. Le modalità di costituzione saranno meglio indicate negli atti di gara e nelle successive comunicazioni ad opera degli uffici preposti.
3. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale da parte degli IRAS Roma Capitale

ART. 20 Durata del contratto

1. Il contratto sottoscritto dalle parti, ai sensi del precedente art. 18, cessa i propri effetti a decorrere dal termine della durata specifica di affidamento di ciascun lotto.
2. Al termine del primo anno si provvederà alla valutazione congiunta dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati ed alla verifica della permanenza delle motivazioni del rapporto contrattuale alla luce delle verifiche trimestrali effettuate.
3. Qualora al termine della convenzione gli IRAS Roma Capitale richiedesse la proroga dell'appalto per un tempo determinato, l'aggiudicatario si dichiara disponibile a concordarla agli stessi patti e condizioni per una durata massima di dodici (12) mesi.

ART. 21 Responsabilità

4. L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati agli IRAS Roma Capitale ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
5. L'aggiudicatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente gli IRAS Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto.

ART. 22 Aumento e diminuzione del contratto

1. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto gli IRAS Roma Capitale possono chiedere e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare agli stessi patti e condizioni un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza di $\frac{1}{4}$ dell'importo complessivo.



ART. 23
Divieto subappalto

1. In nessun caso è consentito il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 né la cessione del contratto.
2. La pena per la violazione di tali divieti è la risoluzione immediata del contratto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo, in ogni caso, il diritto da parte degli IRAS Roma Capitale al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 24
Spese

1. Le spese afferenti la procedura di affidamento, comprese quelle affrontate in sede di gara, nonché le spese contrattuali, quelle per i bolli e per l'eventuale registrazione ed ogni altra spesa affrontata dagli IRAS Roma Capitale per pervenire all'aggiudicazione e/o alla stipulazione del contratto si intendono a totale carico dell'aggiudicatario.

TITOLO V
CONTROLLI VERIFICHE E
PENALITA'

ART. 25
Controlli

1. La SA, in base al proprio organico ed al fabbisogno dei servizi, nomina per ciascun lotto un proprio referente che si riferisce a sua volta al Settore Socio Educativo Assistenziale.
2. L'aggiudicatario svolge l'attività con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività al piano degli interventi di ciascun servizio che la SA avrà cura di condividere in modo costante.
3. Al fine di valutare l'andamento globale del servizio e i progetti individuali degli ospiti, con cadenza almeno mensili, verranno effettuati incontri congiunti fra il coordinatore per conto della AS ed il referente dell'aggiudicatario, con la partecipazione, se necessario, degli altri soggetti che operano sul caso e sul singolo servizio. Con cadenza di norma mensile verranno programmati incontri di carattere organizzativo e di intravisione con tutti gli operatori e il responsabile dell'Ente committente.

ART. 26
Inadempienze e penalità

1. Ad insindacabile giudizio degli IRAS Roma Capitale per ogni evento contestato di seguito



elencato, si applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, e in particolare:

- a) mancata presenza dell'operatore presso l'assistito nell'orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 50,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;
- b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso l'utente: sanzione da € 50,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;
- c) comprovati disservizi su segnalazioni da parte di utenti nei confronti dello stesso operatore oggetto di verifica: sanzione da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato ;
- d) comprovati disservizi segnalati da parte di diversi utenti in ragione della qualità dei servizi espletati oggetto di verifica: sanzione da € 200,00 a € 1000,00, per ogni evento contestato

2. In ogni caso, per ciascuna inadempienza di cui al precedente comma, la sanzione pecuniaria annua non potrà superare complessivamente un massimo del 25% del fatturato annuale dell'aggiudicatario.

ART. 27

Risoluzione contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte degli IRAS Roma Capitale in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza dell'aggiudicatario al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste delle rispettive qualifiche professionali, ovvero accertata insufficienza o insussistenza delle attrezzature o dei beni di cui era stata concordata la piena disponibilità da parte dell'aggiudicatario, previa diffida dell'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

- a) in caso di cancellazione dell'aggiudicatari, se Cooperativa sociale, dal rispettivo Albo Regionale ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara
- b) messa in liquidazione dell'aggiudicatario;
- c) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- d) per motivi di pubblico interesse;



- e) impiego di personale non dipendente dell'aggiudicatario;
 - f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - g) interruzione non motivata del servizio;
 - h) subappalto del servizio.
3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, gli IRAS Roma Capitale non compenseranno le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento di maggiori danni.
4. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte degli IRAS Roma Capitale all'aggiudicatario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'aggiudicatario e salva l'applicazione e salva l'applicazione delle penali prescritte.
5. L'aggiudicatario può risolvere il contratto, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni.
6. In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del codice civile in materia vigenti.

ART. 28

Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto condizioni ed esecuzione del contratto è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Roma.

TITOLO VI RAPPORTI ECONOMICI

ART. 29

Compenso orario

1. Il compenso delle prestazioni dei servizi effettuate dall'aggiudicatario è quello risultante dalla gara e specificato nel contratto sottoscritto dall'aggiudicatario a seguito dell'aggiudicazione ad essa favorevole.
2. Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato, nel corrispettivo si intendono interamente compensati dagli IRAS Roma Capitale all'aggiudicatario tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi



ART. 30 Liquidazioni

1. Gli IRAS Roma Capitale procederanno per ciascun lotto ai pagamenti e alle liquidazioni previste a favore dell'aggiudicatario a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario
2. I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente capitolato saranno effettuati dagli IRAS Roma Capitale in favore dell'aggiudicatario secondo le modalità ed i termini indicati nel contratto.
3. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario, avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente.
4. Le fatture saranno distinte per le prestazioni di ciascun servizio:
 - assistenza sociosanitaria Casa di Riposo Sant'Eufemia
 - assistenza sociosanitaria Centro Diurno Alzheimer
 - assistenza sociosanitaria Parco di Vejo
 - assistenza sociosanitaria Casa Albergo
5. Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario con cadenza mensile e pervenire al Protocollo dell'Ente entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono.
6. Si stabilisce sin d'ora che l'Ente potranno rivalersi, per ottenere la refusione di eventuali danni già contestati all'aggiudicatario, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o, in subordine, a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE PER ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO “SANT’EUFEMIA” – CENTRO DIURNO ALZHEIMER “SANT’EUFEMIA- COMUNITA’ ALLOGGIO E CONVIVENZA IN SEMIAUTONOMIA “PARCO DI VEJO”- CASA ALBERGO “RESIDENZA GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI

CIG



PREMESSA

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di assistenza sociosanitaria così declinato:

Lotto 1: Servizio di assistenza socio-sanitaria presso la Casa di Riposo "Sant'Eufemia" sita in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17- Roma composto da n. 5 operatori sociosanitari full time (36 ore) e n. 1 operatore sociosanitario part time (24 ore)

Lotto 2: Servizio di assistenza socio-sanitaria diurna presso il Centro Diurno Alzheimer "Sant'Eufemia" sita in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17- Roma composto da n. 4 operatori sociosanitari full time (36 ore)

Lotto 3: Servizio di assistenza socio-sanitaria presso n. 2 comunità alloggio e n.1 convivenza in semiautonomia del complesso "Parco di Vejo" sito in Via di Rocco Santoloquido n. 88 – Pal. C. – Roma composto da n. 8 operatori sociosanitari full time (36 ore) e n. 1 educatore professionale full time (36 ore)

Lotto 4: Servizio di assistenza socio-sanitaria diurna presso la Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini" sita in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17- Roma composto da n. 2 operatori sociosanitari full time (36 ore)

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Valentina Bartuli.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito
- 2) Capitolato speciale
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Schema di contratto

La documentazione è disponibile sul sito internet istituzionale www.ipabromacapitale.it.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura rivolgendosi al RUP mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo ipabromacapitale@pec.it, entro n. 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante anche pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www. www.ipabromacapitale.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ipabromacapitale@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

LOTTO	STRUTTURA	SERVIZIO	IMPORTO MASSIMO PER DURATA
Lotto n° 1	Casa di Riposo "Sant'Eufemia" "	Servizio socioassistenziale h24 – 365 giorni all'anno composto da n. 5 OSS full time (36 ore) e n.1 OSS part time (24 ore)	€ 173.462,56



Lotto n. 2	Centro Diurno Alzheimer Sant'Eufemia	Servizio socioassistenziale diurno composto da n. 4 OSS full time (36 ore)	€ 109.950,76
Lotto n° 3	Parco di Vejo	Servizio socioassistenziale h24 – 365 giorni all'anno per n. 2 comunità alloggio composto da n. 6 OSS full time (36 ore) Servizio socioassistenziale diurno per una convivenza in semiautonomia composto da n. 2 OSS full time (36 ore) Educatore professionale full time (36 ore)	€ 533.895,48
Lotto n° 4	Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini"	Servizio socioassistenziale diurno composto da n. 1 OSS full time (36 ore)	€ 27.487,69

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di € 844.796,49 per l'intero periodo contrattuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari al 2% dell'importo complessivo al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è parzialmente finanziato con fonti proprie e fonti di cofinanziamento da altre Pubbliche Amministrazioni.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i costi di riferimento per il personale sociosanitario inquadrato con CCNL vigenti di categoria, in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel capitolato e nel presente disciplinare.

Ciascun concorrente deve presentare una unica offerta per i n. 4 lotti, che vengono aggiudicati in forma associata al medesimo offerente ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice.

1. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

DURATA

La durata dell'appalto è differenziata per ciascun lotto e comunque decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

SERVIZIO	AVVIO PRESUNTO	DURATA
Casa di Riposo "Sant'Eufemia"	01/03/2020	1 anno
Centro Diurno Alzheimer Sant'Eufemia	01/03/2020	1 anno
Parco di Vejo	01/03/2020	2 anni



Casa Albergo Giuseppe e Achillini”	“Residenza Margherita	01/03/2020	1 anno
--	--------------------------	------------	--------

OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno n. 45 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui durante il corso dell'esecuzione gli IRAS Roma Capitale rilevino la necessità di un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza di $\frac{1}{4}$ dell'importo complessivo.

2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.



Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti alla data di presentazione della presente domanda. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

b) **Fatturato globale minimo** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad un importo complessivo di € 3.000.000 IVA esclusa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, ad esempio per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) **Fatturato specifico minimo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad un importo complessivo di € 1.500.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è servizi socio-assistenziali-educativi rivolti alla popolazione anziana.

Tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice



Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, ad esempio per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- d) **possesso di due referenze bancarie** prestate da almeno due Istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993, attestanti, con esplicito riferimento all'oggetto ed all'importo della presente procedura, la solidità finanziaria dell'Impresa partecipante.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto di importo complessivo minimo pari a € 500.000,00 prestati a favore di pubbliche amministrazioni/ enti pubblici e/o committenti privati con l'indicazione del soggetto contraente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- g) **Organico medio annuo** non inferiore alle seguenti unità di personale avuto a disposizione dall'operatore nell'ultimo triennio: n. 50 operatori sociosanitari

4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 0 lett.

a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;



- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 0 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 0 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 0 lett. e) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 0 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;



b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 0 lett. 0 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente



la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO.

In nessun caso è consentito il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 né la cessione del contratto.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla procedura prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.



La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € secondo le modalità di



cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Roma in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Il plico deve pervenire entro le ore 13.00 del giorno 2019

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE PER ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO "SANT'EUFEMIA" – CENTRO DIURNO ALZHEIMER "SANT'EUFEMIA- COMUNITA' ALLOGGIO E CONVIVENZA IN SEMIAUTONOMIA "PARCO DI VEJO"- CASA ALBERGO "RESIDENZA GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI" CIG – NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.



Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura



11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni e deve essere redatta secondo lo schema allegato A del presente disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

13. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;



5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA e l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

13.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

8. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
9. due referenze bancarie prestate da almeno due Istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993, attestanti, con esplicito riferimento all'oggetto ed all'importo della presente procedura, la solidità finanziaria dell'Impresa partecipante.
10. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

11. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

13.2.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;



- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.2.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) curricula vitae tramite i quali l'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni relative allo specifico contratto.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i criteri indicati nella tabella di seguito riportata

L'offerta tecnica in ogni caso deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

CRITERIO
A. Progetto organizzativo del servizio: schema organizzativo complessivo che il concorrente intende adottare, in riferimento ai compiti, alle funzioni ed agli obiettivi. Verranno valutati in particolar modo: A1) le metodologie di lavoro intese come articolazione e rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza e dei singoli servizi



<p>A2) Modalità di programmazione e gestione del progetto individuale di ciascuna tipologia di utenza dei servizi</p> <p>A3) le modalità di rapporto tra il concorrente e la committenza nonché tra il concorrente e il contesto di riferimento (inteso come famiglie, altri servizi coinvolti etc..)</p>
<p>B) Organizzazione e gestione del personale per lo svolgimento del servizio (unità di personale impiegate, contenimento del turn over, sistemi di formazione e/o incentivazione)</p>
<p>C. Valutazione dei requisiti professionali se superiori a quelli richiesti dall'art. 10 del capitolato e valutazione dei titoli preferenziali del personale proposto dal concorrente in base ai curricula vitae</p>
<p>D. Sinergie ed animazione, sviluppate grazie a competenze del concorrente ovvero sviluppate in sinergia con il tessuto sociale (es. Associazionismo, volontariato, altri soggetti del Terzo settore) allo scopo di migliorare la qualità complessiva dei servizi e la soddisfazione dell'utenza (a titolo di esempio verranno valutati l'impiego di volontari quale arricchimento della socializzazione oppure proposte di animazione con il coinvolgimento di soggetti terzi per animazione interna alle strutture oppure occasioni di uscite/gite/interazione con altre strutture)</p>
<p>E. Servizi migliorativi offerti che consentano di ampliare l'offerta delle prestazioni offerte all'utenza. I servizi migliorativi devono essere illustrati in modo dettagliato, con precisazione di termini, tempi e modalità di attuazione in modo che se ne possa accertare la concretezza, l'utilità e il grado di realizzabilità.</p>

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato C al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc., al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 1 del presente disciplinare



16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai punteggi riportati nella seguente tabella.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70/100
Offerta economica	30/100
TOTALE	100

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	PONDERAZIONE
Criterio lettera A	Massimo n. 15 (quindici) punti
Criterio lettera B	Massimo n. 20 (venti) punti
Criterio lettera C	Massimo n. 20 (venti) punti
Criterio lettera D	Massimo n. 10 (dieci) punti
Criterio lettera E	Massimo n. 5 (cinque) punti

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50/70 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio pari o inferiore a n. 30 punti calcolato tramite la seguente formula:

$$P_i = O_{min} \times 30 O_i$$



dove:

P_i = Punteggio attribuito al concorrente i -esimo

O_{min} = Offerta più bassa alla quale verranno attribuiti punti 30

O_i = Offerta concorrente i -esimo

Al concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa rispetto al prezzo a base d'asta, sono attribuiti 30 punti; alle altre offerte sono assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la formula con il troncamento al secondo decimale.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale dell'Amministrazione previa convocazione dei concorrenti tramite PEC inviata entro 3 giorni prima della seduta e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.



All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.



Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi della vigente normativa, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del



Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Considerato il mutamento delle condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto a quelle vigenti al termine del contratto con il soggetto uscente, il personale da riassorbire potrà essere definito ulteriormente in esito ad una eventuale verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.



INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA),

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

REFERENTE PER LA GARA: COGNOME E NOME

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA:

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A.

DI

PER LA SEGUENTE ATTIVITA'

NUMERO DI ISCRIZIONE, DATA DI ISCRIZIONE

FORMA GIURIDICA

(in caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall'Italia, presentare certificato equipollente o dichiarazione giurata)

CHE LE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE

L'IMPRESA SONO:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	DATA E LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA

COME SINGOLO OPERATORE ECONOMICO (indicare la forma giuridica tra le seguenti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016):

- Impresa individuale, anche artigiana
- Società commerciale
- Società cooperativa
- Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro
- Consorzio fra imprese artigiane
- Consorzio stabile (specificare se anche in forma di società consortili)

OPPURE:



COME MANDATARIA/CONSORZIATA

CAPOGRUPPO

COME MANDANTE

Del seguente raggruppamento:

Raggruppamento temporaneo di concorrenti

Consorzio ordinario di concorrenti

GEIE

Già costituito come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all'atto pubblico in data _____ n. _____ di repertorio ricevuto dal notaio Dr.

_____ o da scrittura privata autentica registrata

_____ il _____ al n. _____.



Oppure

da costituirsi tra LE SEGUENTI IMPRESE CONCORRENTI:

DENOMINAZIONE/RAGIONE	FORMA GIURIDICA	SEDE LEGALE

che l'impresa mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, oppure la consorziata capogruppo, nel caso di consorzio ordinario di concorrenti è: _____

e possiede i seguenti requisiti speciali nella misura percentuale maggioritaria indicata ovvero:

requisiti tecnico organizzativi:.....%

Che le imprese mandanti possiedono i seguenti requisiti speciali nella misura percentuale indicata ovvero:

requisiti tecnico organizzativi:.....%

Che in caso di aggiudicazione il sottoscritto operatore economico si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a _____ (indicare la

denominazione del soggetto giuridico qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

OPPURE:

SOLO PER CONSORZI

- consorzio formato dalle seguenti imprese: (indicare ragione sociale e sede di tutte le imprese facenti parte del Consorzio):



DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 38, 46

E 47 DEL DPR 445/2000, QUANTO SEGUE:

- a) di non avvalersi, ai sensi e per gli effetti de cui all'art. 49, D.Lgs. 163/06, dei requisiti speciali di altri soggetti (imprese ausiliarie);
- b) di avvalersi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, D.Lgs. 163/06, dei seguenti requisiti, nella misura di seguito specificata:

Requisiti di capacità economico-finanziaria (*è consentito allegare eventuali tabelle o documentazione*)

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa e professionale (*è consentito allegare eventuali tabelle o documentazione*)

del seguente soggetto:

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____



FORMA GIURIDICA _____

SEDE LEGALE _____

In caso di avvalimento infragrupo ex art. 49, comma 2, lett. g), D. Lgs. 163/2006

- che tra l'impresa ausiliata (concorrente) e l'impresa ausiliaria esiste un legame giuridico ed economico in quanto entrambe appartenenti al medesimo gruppo denominato:

DICHIARA, INOLTRE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 159/2011

1. le generalità complete di tutti i componenti l'attuale compagine societaria

2. le generalità complete del direttore tecnico/referente di area con pertinenza alla procedura ove previsto:

3. elenco componenti l'organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 ove previsto:

4. in caso di società consortili o di consorzi oltre a quanto sopra, indicazione di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A. .:



DICHIARA INOLTRE:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1, del codice dei contratti e, più precisamente (la carenza di dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1, dell'art. 38, D.Lgs. 163/06 è reputata *essenziale*):

- Che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,

amministrazione controllata o concordato preventivo e non ha in corso né procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni né procedimenti per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 – bis del R.D. 267/1942;

- Che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.67, D.Lgs. 159/2011, nei confronti di:

- titolare o Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci o Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale a carico, oppure per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari di cui all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti di:

- del titolare o Direttore Tecnico, se si tratta di Ditta individuale;
- del socio, dei soci o del Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio ;



- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
bando di

antecedente la data di pubblicazione del presente

gara.

Oppure

Che è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del cpp¹², o condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (*specificare tipo di provvedimento pronunciato, date e autorità giudicante, breve descrizione della condotta sanzionata e tipo di sanzione*)

Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è cessato dalla carica il titolare, il socio o i soci, l'amministratore munito di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o eventuale institore

oppure

Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati, ma nei confronti dei quali non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, o sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (*specificare tipo di provvedimento pronunciato, date e autorità giudicante, breve descrizione della condotta sanzionata e tipo di sanzione*)

Oppure

Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono stati sostituiti o cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati e che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio(*specificare tipo di provvedimento pronunciato, date e autorità giudicante, breve descrizione della condotta sanzionata e tipo di sanzione*)

Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;



Di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; o

di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.¹⁶

Indicare l'Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della predetta verifica ovvero:

Ufficio	Indirizzo			CAP		Città	

Che non è stato condannato per reati che hanno beneficiato della non menzione

oppure

Che è stato condannato per i seguenti reati che hanno beneficiato della non menzione:

Di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter, D. Lgs. 163/2006, nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ~~e assistenziali~~, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 in quanto: non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 perché l'organico della stessa non supera i 15 dipendenti *oppure* non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 perché, pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000 *oppure* non è assoggettabile perché l'impresa non ha dipendenti



Indicare l'Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai

fini della predetta verifica ovvero:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città

Di non essere stato sottoposto ad applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008 (ex art. 36 –bis, comma 1, D.L. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006);

Di non essere stati vittime di reati di concussione o di estorsione, aggravati dalle finalità di favorire associazioni criminali e di stampo mafioso;

oppure

Di essere stati vittime, nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente bando, di reati di concussione o di estorsione, aggravati dalle finalità di favorire associazioni criminali e di stampo mafioso, ma di aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria;

oppure

Di essere stati vittime, nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente bando, di reati di concussione o di estorsione, nei tre anni anteriori alla pubblicazione del presente bando, aggravati dalle finalità di favorire associazioni criminali e di stampo mafioso, ma di non aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, in quanto ha agito in stato di necessità e/o di legittima difesa;

Che in relazione alla situazione di controllo disciplinata dall'art. 2359 c.c.:

A) non partecipano alla presente gara imprese in rapporto di controllo, non sussistendo affatto – in assoluto

– la situazione di controllo de qua

oppure

B) che non sono a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a me concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

C) che partecipano alla presente gara le seguenti imprese:



rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo – secondo quanto disposto dall'art.2359 del c.c. – o come controllante o come controllata (in questa seconda ipotesi anche ai sensi dell'art.2497-bis del c.c. medesimo) secondo quanto di seguito specificato :

Società controllata in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria(si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi):

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

Società controllata in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una Influenza dominante nell'assemblea ordinaria(si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi):

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

Società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa:

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

C1) pur avendo la situazione di controllo di cui al punto C) non è in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c. con nessun partecipante a questa procedura

(ovvero in alternativa)

C2) è in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c., come rilevabile al punto B); a questa procedura partecipa/no il/i concorrente/i:



Con il/i quale/i sussiste la situazione di controllo *de qua*, ma la propria offerta è stata formulata autonomamente

Che non sussistono a proprio carico provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi (c.d. condizioni ostative) in ordine alla commissione delle violazioni delle disposizioni penali o amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A, Decreto 24 ottobre 2007 - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,

oppure

che è decorso il periodo indicato nello stesso allegato A relativo a ciascun illecito

DICHIARA INOLTRE

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

- Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da consentire l'offerta;
- Di avere preso integrale ed accurata visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna le norme contenute nel bando di gara, nel Capitolato Speciale e degli altri documenti messi a disposizione dall'Amministrazione;
- Di obbligarsi a continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro nazionali e, se esistenti, gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- Di accettare di eseguire l'appalto oggetto della presente procedura, a tutte le condizioni riportate nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, senza alcuna riserva e di avere formulato l'offerta economica con prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi riportati nel suddetto capitolato;
- Di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto di gara che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle vigenti normative e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
 - Di non aver subito fino ad oggi risoluzioni in danno per contratti stipulati con enti pubblici per mancati o incompleti versamenti;



-
- Di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di legislazione antimafia;
- Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla presente gara per la quale la dichiarazione è stata rilasciata o, nel caso risultasse aggiudicataria provvisoria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, e se fosse già stato stipulato il contratto, esso stesso sarà risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
- Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed Assistenziali di cui alle seguenti posizioni assicurative:

INPS - Matricola N. _____ Sede di _____

INAIL - Matricola N. _____ Sede di _____

e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti, secondo la legislazione italiana o di altro Stato dove ha sede l'impresa;

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte anche mediante apposito allegato);

(in caso di non iscrizione indicarne le motivazioni):

- Di osservare il contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, i contratti integrativi territoriali, aziendali, e più specificatamente:

C.C.N.L. applicato: _____

- Di osservare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008) nonché di essere in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente nella presente appalto, ed in particolare:

INAIL	SEDE DI	NUMERO DI POSIZIONE
-------	---------	---------------------



INPS	SEDE DI	NUMERO DI POSIZIONE
n. addetti al presente contratto		
Settore di appartenenza del CCNL		

- Di aver nominato come Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)

- Di aver incaricato il medico competente Dr. _____
il quale provvede all'attuazione del Programma di Sorveglianza Sanitaria

- Che i lavoratori impiegati sono regolarmente iscritti nel libro matricola ed hanno o avranno prima dell'inizio della gestione del servizio l'idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di operatori economici o consorzio, oppure individualmente e contemporaneamente in associazione o consorzio, (si precisa che per i consorzi di cui alla lett.b) del codice dei contratti, il divieto di contemporanea partecipazione alla gara sussiste soltanto nei confronti delle imprese per le quali il consorzio concorre ai sensi dell'art.37 comma 7, del citato decreto);

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

In relazione alla partecipazione a uno o più dei seguenti

referenza bancaria _____

referenza bancaria _____

CAPACITA' TECNICO -ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE

- Di avere prestato i seguenti servizi con caratteristiche analoghe a quelle in oggetto del presente appalto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando a favore di amministrazioni pubbliche o di privati, con l'indicazione degli importi, delle date e del destinatario.

Esempio di tabella

DESTINATARIO	DURATA DEL SERVIZIO	IMPORTO
--------------	---------------------	---------



(data inizio e fine)

	(data inizio e fine)	

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' PROFESSIONALE

Disposizione di personale con le seguenti caratteristiche:

- età non inferiore a 18 anni

- idoneità fisica alle mansioni proprie dei profili professionali richiesti;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
- assenza di condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies del Codice Penale o di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori;
- titolo di studio e/o qualifica professionale corrispondente alla mansione richiesta

DICHIARA INFINE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13, DLgs. 163/2006 e s.m.i., 24 L. 241/90, D.Lgs. 196/2003, del D.P.R. n. 184/2006

IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PRESENTATA

Che le particolari informazioni fornite dall'offerente, ovvero le giustificazioni della medesima offerta relative a _____ costituiscono segreto industriale ed aziendale (tecnico e/o commerciale) in forza della seguente comprovata e motivata dichiarazione _____



Oppure

Che non ci sono particolari informazioni o giustificazioni dell' offerta che costituiscono segreti industriale ed aziendale
In fede,

_____, li _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(NOME E COGNOME)

PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'art.38,comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 , per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti della Impresa In tal caso le copie dei documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara.

Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

Resta ferma la facoltà, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste dall'Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito dal bando integrale di gara, farà fede quanto riportato nel bando.

*Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del legale rappresentante;
Qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori dichiarazioni/documentazione, purchè gli stessi siano identificabili attraverso l'apposizione di inequivocabili richiami*



MODELLO B PER IMPRESA AUSILIARIA (solo nel caso di avvalimento)

Domanda di partecipazione contenente dichiarazioni corredata da marca da bollo

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE PER ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO "SANT'EUFEMIA" – CENTRO DIURNO ALZHEIMER "SANT'EUFEMIA - COMUNITA' ALLOGGIO E CONVIVENZA IN SEMIAUTONOMIA "PARCO DI VEJO"- CASA ALBERGO "RESIDENZA GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI" - CIG N.

SPETT.LE

**IRAS ROMA CAPITALE
Via G.A. Guattani n. 17
00161 Roma**

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____ IL
_____ E RESIDENTE IN _____
CAP _____ VIA _____, IN QUALITA' DI

(eventualmente) GIUSTA PROCURA SPECIALE
N. _____ DEL _____ ROGITO NOTAIO _____
REP.N. _____ AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA

(denominazione e ragione sociale) SEDE LEGALE

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE, AI SENSI DELL'ART. 76, DPR 445/2000, IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E/O FORMAZIONE DI ATTI FALSI E/O USO DEGLI STESSI,

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, QUANTO SEGUE

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA:



ai sensi dell'art. 186 – bis del R.D. 267/1942;

- Che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 , D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.67, D.Lgs. 159/2011, nei confronti di:
 - titolare o Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - soci o Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della

Comunità che incidono sulla moralità professionale a carico, oppure per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari di cui all'art.

45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti di:

- del titolare o Direttore Tecnico, se si tratta di Ditta individuale;
- del socio, dei soci o del Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
- altro tipo di società o consorzio ;
- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
- gara.

oppure

Che è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del cpp, o condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (*specificare tipo di provvedimento pronunciato, date e autorità giudicante, breve descrizione della condotta sanzionata e tipo di sanzione*)



- Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è cessato dalla carica il titolare, il socio o i soci, l'amministratore munito di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o eventuale institore

oppure

- Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati, ma nei confronti dei quali non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.

444 c.p.p.) per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, o sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio:

Nome e Cognome	Qualifica ricoperta	Periodo

oppure

- Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono stati sostituiti o cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati e che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla

moralità professionale, o condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio:

Tipo di provvedimento penale pronunciato (sentenza, decreto, sentenza di patteggiamento)	Data e autorità giudicante	Breve descrizione della condotta penalmente sanzionata	sanzione

e che sono state adottate nei confronti dei condannati le seguenti misure o atti di completa ed effettiva



dissociazione.

Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Indicare l'Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della predetta verifica:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città

Che non è stato condannato per reati che hanno beneficiato della non menzione oppure

Che è stato condannato per i seguenti reati che hanno beneficiato della non menzione:

Di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter, D. Lgs. 163/2006, nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 in quanto:



non è assoggettabile agli obblighi della stessa non supera i 15 dipendenti

derivanti dalla legge n. 68/1999 perché l'organico

non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 perché, pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000

non è assoggettabile perché l'impresa non ha dipendenti

Indicare l'Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della predetta verifica

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città	Fax	Telefono

Di non essere stato sottoposto ad applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,

lettera c) del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008 (ex art. 36 -bis, comma 1, D.L. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006).

Di non essere stati vittime di reati di concussione o di estorsione, aggravati dalle finalità di favorire associazioni criminali e di stampo mafioso

oppure

Di essere stati vittime, nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente bando, di reati di

concussione o di estorsione, aggravati dalle finalità di favorire associazioni criminali e di stampo mafioso, ma di aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria

oppure

Di essere stati vittime, nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente bando, di reati di

concussione o di estorsione, nei tre anni anteriori alla pubblicazione del presente bando, aggravati dalle finalità di favorire associazioni criminali e di stampo mafioso, ma di non aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, in quanto ha agito in stato di necessità e/o di legittima difesa;



Che in relazione alla situazione di controllo disciplinata dall'art. 2359 c.c:

A) non partecipano alla presente gara imprese in rapporto di controllo, non sussistendo affatto – in assoluto – la situazione di controllo de qua

oppure

B) che non sono a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a me concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

che partecipano alla presente gara le seguenti imprese:

denominazione	ragione sociale	sede

rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo – secondo quanto disposto dall'art.2359 del c.c. – o come controllante o come controllata (in questa seconda ipotesi anche ai sensi dell'art.2497-bis



del c.c. medesimo) secondo quanto di seguito specificato :

Società controllata in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria(si computano anche i voti spettanti a società controllate, a

società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi):

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

Società controllata in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una Influenza dominante nell'assemblea ordinaria(si computano anche i voti spettanti a

società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi):

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

Società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa:

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

controllata _____; controllante _____;

C1) pur avendo la situazione di controllo di cui al punto C) non è in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c. con nessun partecipante a questa procedura

(ovvero in alternativa)



C2) è in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c., come rilevabile al punto B); a questa procedura partecipa/no il/i concorrente/i:

Con il/i quale/i sussiste la situazione di controllo *de qua*.

-

ma la propria offerta è stata formulata autonomamente

- Che non sussistono a proprio carico provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi

(c.d.condizioni ostative) in ordine alla commissione delle violazioni delle disposizioni penali o amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A, Decreto 24 ottobre 2007 - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,

oppure

- Che è decorso il periodo indicato nello stesso allegato A relativo a ciascun illecito
- Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed Assistenziali di cui alle seguenti posizioni assicurative:

INPS - Matricola N. _____ Sede di _____

INAIL - Matricola N. _____ Sede di _____

- di osservare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008) nonché di essere in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente nelle presente appalto, ed in particolare³³:

REQUISITI SPECIALI

~~IL SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE (IMPRESA AUSILIATA)~~



DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:

FORMA GIURIDICA _____

SEDE LEGALE _____

A METTERE A DISPOSIZIONE, PER TUTTA LA DURATA DEL LA PRESENTE APPALTO I SEGENTI
REQUISITI SPECIALI:

In fede

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(NOME E COGNOME)

PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA

*Ai sensi dell'art.38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 , per la validità della presente istanza deve essere allegata copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione.*



Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti della Impresa. In tal caso le copie dei documenti di identità, allegati in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara.

Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

Resta ferma la facoltà, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste dall'Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito dal bando integrale di gara, farà fede quanto riportato nel bando.

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale rappresentante;

Qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori dichiarazioni/documentazione, purchè gli stessi siano identificabili attraverso l'apposizione di inequivocabili richiami



MODELLO C- Corredato da marca da bollo

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE PER ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO "SANT'EUFEMIA" - CENTRO DIURNO ALZHEIMER "SANT'EUFEMIA - COMUNITA' ALLOGGIO E CONVIVENZA IN SEMIAUTONOMIA "PARCO DI VEJO"- CASA ALBERGO "RESIDENZA GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI" - CIG N.

Il sottoscritto.....

nato a

il.....

C.F.....

residente nel Comune di

Provincia.....

Via/Piazza.....

nella sua qualità di

della società

con sede in

Via/Piazza.....

C.F.....

Partita IVA

formula la seguente offerta economica per la gara in oggetto (esclusi oneri per la sicurezza e I.V.A.) considerando la base d'asta (oneri sicurezza esclusi) pari a €

Prestazione	Importo in cifre	Importo in lettere
▪ CORRISPETTIVO RICHIESTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO RIFERITO ALL'INTERA DURATA DELL'APPALTO <i>massimo due decimali</i>	1.	2.

In caso di discrepanza fra importo in cifre e in lettere varrà quello in lettere.

_____, li _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



CONTRATTO CHE SI STIPULA

TRA

Gli **ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE "ROMA CAPITALE"** con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17, - codice fiscale 97723990582, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,, nat..... a il, e domiciliat... per la carica presso la sede dell'Ente, che nel presente atto verrà indicato più brevemente con il termine "Ente" o "IRAS"

E

..... con sede in - - Via n., C.F., P.Iva, iscritta al REA di con n., iscritta all'Albo delle al n., nella persona di nat..... a il e residente in Via n. - C.F., in qualità di che nel contesto del presente atto verrà indicata più brevemente con il termine ".....".

VISTO

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. del, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione, formalmente insediatosi in data
- il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. del nella quale è stato eletto il Presidente dell'Ente;
- il decreto legislativo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

CONSIDERATO

- che l'Ente non dispone nel proprio organico di risorse umane da utilizzare per la realizzazione del servizio in oggetto e che pertanto intende avvalersi di un soggetto terzo cui affidare la gestione dei servizi socio-assistenziali
- che, con Deliberazione n..... del è stata approvata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta



economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l'individuazione di un soggetto a cui affidare l'attività socio-assistenziale dei seguenti servizi: Casa di Riposo "Sant'Eufemia", Centro Diurno Alzheimer "Sant'Eufemia", Casa Albergo "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini" afferenti al Polo Funzionale della Terza Età , Comunità Alloggio e Convivenza in semiautonomia afferenti al complesso "Parco di Vejo", per il periodo dal 16 marzo 2020 al 15 marzo 2021 per i servizi del Polo Funzionale della Terza Età e per il periodo dal 16 marzo 2020 al 15 marzo 2022 per i servizi afferenti al complesso "Parco di Vejo" (e comunque a decorrere della data di sottoscrizione del contratto) ;

- che con la medesima Deliberaione n./2019 sono stati approvati gli atti di gara e, nello specifico: 1) la lettera di Invito; 2) il Disciplinare di gara; 3) il Capitolato Speciale di gara; 4) lo Schema di Contratto;
- che in data con lettere prot. n. sono state invitate alla fase successiva di gara i seguenti Operatori Economici:
.....
.....
- che entro i termini stabiliti all'art. del Disciplinare di gara, sono pervenute all'Ufficio Protocollo dell'Ente le seguenti Offerte:
 1. prot. n. del
 2. prot. n. del
 3. prot. n. del
 4. prot. n. del
- che con n. del è stata nominata la Commissione di valutazione incaricata di procedere all'esame delle offerte tecniche-economiche pervenute;
- che, come esplicitato nel verbale n. redatto dalla Commissione in data, dai punteggi totali ottenuti il miglior offerente risulta essere con un punteggio di/100;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:



Art. 1 (Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:
- a) per “Ente” e/o “Amministrazione” l’IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale “Roma Capitale” quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto;
 - b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra gli IRAS Roma Capitale e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi / di fornitura oggetto del presente contratto;
 - c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Ente, cui lo stesso affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni dell’offerta;
 - d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Ente e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
 - e) per Codice” o “Codice dei contratti pubblici” il d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;
 - f) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, individuato come capitolato speciale descrittivo prestazionale, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze, la valutazione della conformità, la proprietà d'uso etc..

Art. 2

(Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto)

1. Il presente contratto regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra gli IRAS Roma Capitale e l’appaltatore individuato in relazione alla prestazione di servizi socioassistenziali descritti nella documentazione di gara e riferiti all’ambito di intervento dell’Ente come soggetto gestore di servizi socio-assistenziali.
2. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in relazione ad attività di assistenza socio assistenziale, finalizzate a soddisfare il fabbisogno dell’Ente determinato in relazione alle esigenze servizi diurni e residenziali resi dallo stesso.



Art. 3

(Prestazioni oggetto dell'appalto / specifiche tecniche e prestazionali)

1. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi nonché delle modalità di esecuzione specifica dell'appalto sono illustrati nel capitolato speciale prestazionale e descrittivo, al quale si fa rinvio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto, l'appaltatore è tenuto a rendere anche le attività illustrate dallo stesso come migliorative delle prestazioni (attività migliorative – ulteriori) nell'ambito dell'offerta presentata nella procedura di selezione per l'affidamento del presente appalto.
3. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'appaltatore.
4. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua uno o più referenti tecnici per l'ambito di intervento presso l'Ente e per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio. L'appaltatore individua un responsabile unico per tutti i lotti ovvero un referente per i lotti 1/2/4 della sede di Via Guattani ed un referente per il lotto 2 della sede "Parco di Vejo per il servizio affidato
5. Mediante il referente di cui al comma 4:
 - a) l'appaltatore assicura le tempestive sostituzioni degli operatori e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - b) veicola le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Ente intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
6. L'appaltatore individua un responsabile unico per tutti i lotti che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e l'Ente.
7. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Settore SEA dell'Ente che può anche chiederne l'integrazione.
8. L'Ente individua come proprio referente tecnico per tutto quanto attiene l'organizzazione dei servizi il Funzionario Responsabile del Settore SEA, che demanda gli aspetti ulteriormente



correlati alla gestione dei singoli servizi ai coordinatori incaricati

9. L'Ente individua come proprio referente amministrativo per quanto attiene l'esecuzione del contratto stipulato ed il controllo tecnico-contabile

Art. 4

(Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell'appalto)

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è preventivamente approvata dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 d.lgs. n. 50/2016.
3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove i referenti dell'Ente lo valutino necessario, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
5. In particolare, l'Ente può richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei casi di seguito previsti:
 - la facoltà di estendere - anche con servizi e prestazioni di nuova tipologia - e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto - anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto - in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle politiche sociali degli IRAS Roma Capitale.
6. Sono inoltre ammesse, nell'interesse gestionale dei servizi, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può



superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto.

7. Nei casi previsti al comma 5, l'Ente può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l'Ente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

8. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6, alle stesse condizioni previste dal contratto.

9. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

10. Nel caso in cui l'Ente richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 106 Codice, la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

Art. 5

(Programma di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto)

1. Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, l'Ente definisce un programma di esecuzione delle attività per esso realizzabili, al quale l'appaltatore si attiene.
2. Il programma di esecuzione delle attività relative all'appalto può essere modificato per esigenze dell'Ente.
3. L'appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nell'ambito del territorio di Roma Capitale.
4. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

Art. 6

(Condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto)



1. L'Ente individua quali condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze sociali ed ambientali per ciascuna di esse specificate, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale.

Art. 7

(Durata del contratto/dell'appalto)

[Per i Lotti 1, 2 e 4]

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di **1 anno** dalla sua stipulazione.
2. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

[Per i Lotti 2]

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di **2 anni** dalla sua stipulazione.
2. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 8

(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)

1. L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, l'Ente ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
 - a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
 - b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti.
3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine dell'Ente.



5. L'Ente si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 9

(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione –
sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, si avvia l'esecuzione della prestazione.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Ente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il referente amministrativo per l'esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, il quale contiene i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle sedi in cui l'appaltatore svolge l'attività;
 - b) la descrizione delle risorse umane, dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dell'appaltatore dall'Ente per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che lo stato attuale degli ambienti delle sedi in cui devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
4. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dall'Ente e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
5. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il referente amministrativo ne ordina la



sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, l'Ente può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 10

(Opzioni relative all'appalto – Rinnovo)

[Per tutti i lotti]

1. Il presente contratto è assoggettabile a rinnovo, ai medesimi patti e condizioni, inclusa la durata, a seguito di valutazione di convenienza da parte dell'Ente e qualora non siano intervenuti obblighi che comportino diversa determinazione in ordine all'acquisizione dei servizi.

Art. 11

(Opzioni relative all'appalto - Proroga)

1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dall'Ente in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

[Per i lotti 1, 2 e 4]

2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di dodici (12) mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. La proroga può essere eventualmente estesa, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per l'aggiudicazione al nuovo appaltatore.

[Per i lotti 3]

2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di sei (6) mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. La proroga può essere eventualmente estesa, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per l'aggiudicazione al nuovo appaltatore

3. La proroga del contratto è disposta dall'Ente senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno un 45 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.



4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 12

(Valore del contratto/dell'appalto)

1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata per lo stesso individuata dall'art. 8 è così determinato :

€ per il servizio presso la struttura

€ per il servizio presso la struttura

€ per il servizio presso la struttura

€ per il servizio presso la struttura

come da offerta presentata dall'appaltatore, parte integrante e sostanziale del contratto al netto dell'IVA, con costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto rispettivamente definiti pari al 2%

Art. 13

(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

1.1. Per le cooperative sociali il contratto di riferimento per i prestatori di lavoro dipendenti impiegati nei servizi è il CCNL Coop sociali vigente.

1.2. I riferimenti relativi alla configurazione del personale da impiegare nei diversi servizi (capitolati speciali) è riportata - convenzionalmente - come riferita all'inquadramento derivante dall'applicazione del CCNL coop sociali: in caso di applicazione di diverso contratto collettivo dovrà essere garantito l'impiego di personale avente pari qualifica e/o medesimo contenuto professionale in relazione alle mansioni/compiti previsti.

2. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli operatori che impiegherà nei servizi, con presentazione di *curricula vitae*. Le sostituzioni sono consentite per motivate ragioni organizzative dell'appaltatore, ma dovranno essere effettuate impiegando risorse umane con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.



3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Ente può disporre che l'appaltatore non impieghi nei servizi persone rilevate come prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente.
4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
5. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Ente, a rispettare gli orari di servizio.
6. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Ente, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
7. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto.
8. Al fine di garantire la continuità delle attività affidate quando riportate a processi gestionali di servizi pubblici locali e di funzioni amministrative fondamentali, nonché di salvaguardare contestualmente il diritto di sciopero per i dipendenti del soggetto appaltatore, sono individuati come servizi minimi essenziali i servizi specificati nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale secondo gli standard qualitativi e quantitativi essenziali indicati nello stesso. Non sono pertanto compresi nei servizi minimi essenziali i servizi migliorativi sviluppati ordinariamente dall'appaltatore in base all'offerta da esso presentata nella procedura di affidamento del presente appalto.
9. I servizi minimi essenziali individuati nel precedente comma 11 sono considerati come essenziali in relazione alle attività affidate all'appaltatore, al fine della garanzia di continuità delle stesse nell'ambito del processo gestionale complessivo in cui sono inserite.
10. In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto alla gestione dei servizi oggetto del presente appalto, fermi gli altri obblighi previsti dal Capitolato speciale e dal presente contratto, l'operatore economico appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni indispensabili



corrispondenti ai servizi minimi essenziali, individuati nel precedente comma 11, il cui elenco dovrà essere recepito in un accordo, da sottoscrivere e mantenere aggiornato in esito al confronto tra l'appaltatore e le organizzazioni sindacali.

11. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti, quando in violazione dei precedenti commi.

12. Qualora vengano impiegati volontari da parte di soggetti diversi dalle associazioni/organizzazioni di volontariato partecipanti alla gara, essi devono svolgere la propria attività in una logica complementare, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali e agli standard di servizio identificati nel presente contratto e nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali; l'impresa deve essere comunque, in ogni caso, preventivamente formalmente autorizzata dal referente del Settore SEA dell'Ente all'utilizzo di volontari e trasmettere periodicamente l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo.

13. Le collaborazioni dei volontari, nei casi di cui al comma che precede, non incidono con le dotazioni organiche richieste e previste nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali o nelle dotazioni comunque prescritte dell'Ente.

Art. 14

(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla



struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Ente può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

5. L'appaltatore si obbliga ad estendere ai propri dipendenti impegnati nell'appalto le previsioni del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice Etico dell'Ente, per quanto compatibili.

Art. 15

(Verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore)

1. L'Ente sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.

3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il referente amministrativo dell'Ente propone, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 16

(Clausole sociali)

1. Qualora l'appaltatore subentrante abbia l'esigenza di disporre di ulteriore risorse umane rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi operatori impiegati alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili



con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario.

2. Qualora l'appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 17

(Obblighi generali dell'appaltatore e dell'Ente in materia di sicurezza sul lavoro)

[Per tutti i lotti]

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al d.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
3. L'Ente mette a disposizione dell'appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) rilevati nell'appalto, dalla stessa predisposto in base all'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2006.
4. Il DUVRI può essere adeguato in base alle dinamiche di sviluppo ed evolutive dell'appalto.
5. Ai dati del DUVRI accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 18

(Obblighi dell'Ente e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)

1. L'Ente, per il tramite del competente Settore SEA, mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
 - a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
 - b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
 - c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;



- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
 - e) alla verifica degli interventi, anche mediante verifica di conformità delle prestazioni e collaudo delle attrezzature;
 - f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'aggiudicataria);
 - g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).
2. L'Ente svolge le attività di propria competenza in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.
 3. L'Ente si impegna altresì ad una continua collaborazione con i referenti del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
 4. Ulteriori competenze dell'Ente sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e l'appaltatore desumibili dall'evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto.

Art. 19

(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. L'Ente e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.



Art. 20

(Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto)

1. Nel caso di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa dell'Ente in base a quanto previsto dalla vigente normativa, l'appaltatore stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

Art. 21

(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)

1. Il corrispettivo che l'Ente corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

2. L'Ente assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 22

(Imposte riferite alle prestazioni / attività oggetto del contratto)

1. Ai fini della resa del corrispettivo, i servizi principali e le attività complementari oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto



previsto dalla normativa vigente.

2. L'appaltatore è tenuto a indicare nella fattura le eventuali aliquote differenziate eventualmente applicabili in relazione a beni forniti o servizi resi nell'ambito dell'appalto.

Art. 23

(Condizioni di pagamento)

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Ente entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, nel rispetto dei limiti imposti dalla norme statali in materia di finanza degli Enti Pubblici:

2. A tal proposito, la accetta, senza riserva alcuna, la forma di pagamento, altresì accetta, senza riserva alcuna, che eventuali ritardi nei pagamenti imposti dalle norme predette non possono essere addebitati alla Stazione Appaltante, pertanto, la sottoscrizione di riserve, la richiesta di interessi o danni subiti verso la Stazione Appaltante sono considerati da entrambi le parti nulli di diritto.

Al termine di ogni mese l'impresa presenterà all'Amministrazione regolare fatturazione come di seguito suddivisa riportante CIG e numero di deliberazione di aggiudicazione del servizio:

- fattura per il servizio fornito presso la Casa di Risposo; "S. Eufemia"
- fattura per il servizio fornito presso il Centro Diurno Alzheimer "S. Eufemia";
- fattura per il servizio fornito presso la Casa Albergo "G. e M. Achillini";
- fattura per il servizio fornito presso la struttura "Parco di Vejo";

3. Il pagamento può avvenire, in base a quanto previsto dall'art. 111, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, solo dopo che sia stata verificata la regolarità delle prestazioni; pertanto l'appaltatore è tenuto ad emettere la fattura solo dopo la suddetta verifica.

4 L'appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, con riguardo alle varie prestazioni svolte nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Ente la verifica

5. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche



amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale e fiscale al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura.

6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Ente.

7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Ente, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

8. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche agli IRAS Roma Capitale **Codice Univoco**

9. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

12.1.) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;

12.2.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;

12.4.) l'indicazione del CIG dell'appalto;

12.5.) tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per le fatture elettroniche.

10. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Ente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. **QUESTO VA SPECIFICATO SOLO NEL CASO DI ATI O RTI**

11. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 13, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 4.

12. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

13. In sede di pagamento, l'Ente riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

14. In relazione alle attività di pagamento l'appalto oggetto del presente contratto è contraddistinto da un **unico CIG** :



Art. 24

(Obblighi dell'affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'appaltatore è tenuto, in particolare:
 - a) a comunicare all'Ente i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
 - b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - c) a utilizzare il CIG comunicato dall'Ente nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
3. L'Ente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Ente verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

Art. 25

(Cessione del contratto)

1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.
1. previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché dai correlati decreti attuativi e comunque fatte salve eventuali



disposizioni speciali in materia.

Art.26

(Responsabilità)

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Ente, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Ente da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione ai servizi / alle forniture oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Ente sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Ente, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi / delle forniture e si impegna a sollevare l'Ente da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Ente in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Ente stesso, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 27

(Cauzione)



8. A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto la ha costituito una cauzione pari ad Euro (.....), ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, mediante della del n. con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
9. In caso di inadempimento totale del presente contratto il sopracitato importo sarà immediatamente incamerato dall'Ente.

Art. 28

(Coperture assicurative)

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Ente, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Art. 29

(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)



1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite secondo quanto specificato nei seguenti commi del presente articolo, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore nell'ambito del presente contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Gravità	Penale
Ogni caso di mancata conformità rispetto alla pianificazione degli interventi stabiliti dal Capitolato.	Bassa	€. 000000 corrispondente a quota percentuale dello 0,3 per mille del valore contrattuale.
Mancato rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale e del presente contratto in materia di personale, quando non costituenti inadempimenti gravi comportanti la risoluzione.	Significativa	€. 000000 corrispondente a quota percentuale dello 0,4 per mille del valore contrattuale.
Impiego nei servizi di figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica nel Capitolato speciale.	Significativa	€. 000000 corrispondente a quota percentuale dello 0,4 per mille del valore contrattuale.
Prestazioni rese in quantità inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale senza immediata reintegrazione.	Molto Significativa	€. 000000, corrispondente a quota percentuale dello 0,5 per mille del valore contrattuale.



Ritardo grave nell'esecuzione delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal capitolato speciale	Molto Significativa	€. 000000, corrispondente a quota percentuale dello 0,5 per mille del valore contrattuale.
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono temporaneo (individuato in ore due – 120 minuti) da parte del personale dell'appaltatore delle attività oggetto del presente contratto/capitolato.	Elevata	€. 000000, corrispondente a quota percentuale del 1 per mille del valore contrattuale.
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato.	Elevata	€. 000000, corrispondente a quota percentuale del 1 per mille del valore contrattuale.
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Ente in ordine alla programmazione della attività	Elevata	€. 000000, corrispondente a quota percentuale del 1 per mille del valore contrattuale.

3. L'applicazione della penale sarà effettuata dall'Ente su base giornaliera ossia per ogni giorno in cui si verifichi l'inadempimento, considerando l'effettivo inadempimento (effettivo ritardo nella resa della prestazione rispetto al termine contrattualmente stabilito).

4. In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, l'Ente provvede contestualmente a diffidare l'appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

5. Il referente tecnico riferisce tempestivamente al referente amministrativo in merito ai ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo



nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del codice.

6. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Ente:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto/contratto.

7. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con PEC , verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Ente.

8. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Ente procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.

9. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Ente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 40.

10. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

11. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Ente può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 30

(Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, l'Ente può ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:



a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 20 giorni, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/delle forniture;

b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando l'applicazione di penali in base al precedente art. 38, determinino il superamento del dieci per cento (10%) del valore netto complessivo del contratto;

c) inosservanza delle direttive dell'Ente in sede di avvio dell'esecuzione dei servizi/delle forniture;

d) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio/nella fornitura (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).

2. Nei casi di cui al precedente comma, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

3. Costituiscono specifiche cause di risoluzione del contratto, comportanti inefficienze pregiudizievoli per l'esecuzione in via sostanziale del servizio/della fornitura, i seguenti inadempimenti, configurabili come gravi in quanto determinanti la mancata o non corretta esecuzione di attività essenziali per la compiuta fruizione dei servizi:

Attività /Prestazione essenziale	Inadempimento comportante causa di risoluzione
Prestazioni socioassistenziali nei confronti degli utenti e delle loro famiglie	Erogazione disfunzionale delle prestazioni socioassistenziali a causa di reiterate condotte lesive e non conformi di uno o più operatori Interruzione completa del processo produttivo dei servizi per un periodo superiore a cinque (5) giorni consecutivi, non determinato da cause di forza maggiore.



Gli inadempimenti previsti al presente comma comportano la risoluzione del contratto a prescindere dalla causa scatenante i medesimi.

4. Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi/delle forniture affidati non autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 21 del presente contratto;

b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

b.1.) la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, quando rilevata nell'arco di durata del contratto di servizio;

b.2.) la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;

b.3.) la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del contratto di servizio.

5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:

a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

b) le cause previste dal successivo art. 41 (Risoluzione per reati accertati).

6. L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 5 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell'arco di durata dell'affidamento dei servizi al soggetto gestore.

7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

8. Su indicazione del referente amministrativo, l'Ente formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle



proprie controdeduzioni.

9. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Ente, su proposta del referente amministrativo, dispone la risoluzione del contratto.
10. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, l'ente gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
11. Scaduto il termine assegnato, il referente amministrativo verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al.
12. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente, su proposta del referente amministrativo, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
13. L'Ente, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che i propri referenti curino la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
14. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Ente non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall'art. 110 comma 1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 31

(Risoluzione per reati accertati)

1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato



per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, l'Ente dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 32

(Recesso unilaterale dell'Ente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

1.1. Il recesso unilaterale dell'Ente, che determina la risoluzione del contratto, può essere esercitato anche in seguito alla carenza di fondi a copertura dell'appalto conseguente ad accadimenti in ordine al finanziamento del contratto di servizio e/o dei servizi comunque delegati all'Ente a diverso titolo e, per l'effetto, rientranti nel presente appalto.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Ente si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

4.1.) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente;

4.2.) spese sostenute dall'appaltatore;

4.3.) un decimo dell'importo del servizio / della fornitura non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 33

(Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Ente – Recesso dell'appaltatore)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 10, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Ente, lo stesso può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.



2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L'Ente, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L'Ente provvede a comunicare tramite PEC all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Ente, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal precedente art. 25 comma 1. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal precedente art. 25 comma 2.
6. La facoltà dell'Ente di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Art. 33

(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Ente e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Ente;
 - b) dal dirigente competente dell'Ente, per essere rivolta all'appaltatore.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.



Art. 35

(Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva)

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 44 è devoluta alla competenza del Foro di Roma.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

Art. 36

(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)

1. La è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore. È tenuta altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, co. 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, al rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di gara.

Art. 37

(Clausola di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Ente e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

data,



Per l'Ente

Il Legale Rappresentante

Per l'Operatore economico

Il Legale Rappresentante